

LEGISLAZIONE SOCIALE

Organizzazione dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie in Rumania.

La Rumania ha provveduto a disciplinare la organizzazione dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie con la legge 25 gennaio 1912, n. 375, entrata in vigore il 1° aprile 1912 e successivamente modificata in alcune parti dalle leggi 26 aprile 1913, n. 3244, e 31 maggio 1913, n. 4206.

*
* *

La legge 25 gennaio 1912 nel capo I regola i rapporti tra padroni, mastri d'arte, operai, lavoratori, apprendisti-lavoranti ed apprendisti.

L'esercizio dei mestieri viene concesso in Rumania anche agli stranieri purchè i cittadini rumeni godano gli stessi diritti nello Stato di cui questi stranieri sono sudditi.

E creato il « corpo di mestiere » o « breasla » di costituzione obbligatoria e formato da non meno di 25 soci esercitanti lo stesso mestiere: apprendisti, apprendisti-lavoranti, lavoratori, operai di fabbrica con preparazione professionale, mastri d'arte e artigiani dei comuni rurali che occupano lavoratori o apprendisti.

Il corpo di mestiere ha personalità giuridica ed intende a difendere gli interessi del mestiere, a sorvegliare l'insegnamento del mestiere dato agli apprendisti ed agli apprendisti-lavoranti, a prendere misure contro la disoccupazione, a procurare nuovi mercati ai prodotti del mestiere, a provvedere alla organizzazione di istituti di credito e di Casse di risparmio per gli artigiani.

Il corpo di mestiere è amministrato da un Comitato di tre membri, e cioè di un padrone, di un mastro d'arte e di un operaio o lavorante, tutti alfabeti ed in possesso dei diritti civili e politici. Al voto per l'elezione del Comitato partecipano tutti i membri maggiorenni del corpo di mestiere, senza distinzione di nazionalità.

Il Comitato del corpo di mestiere delibera circa le domande dei brevetti di mastro d'arte, dei libretti di lavorante o di operaio, dei certificati di apprendista-lavorante e di apprendista.

Più corpi di mestiere indipendentemente dalla loro affinità professionale costituiscono una corporazione (*corporatia*), la quale deve avere almeno mille membri; se un solo corpo di mestiere ha un numero di membri superiore a questa cifra, può costituire di per sè solo una corporazione, quando ne sia autorizzato dall'Ufficio Centrale.

La corporazione, che ha personalità giuridica, è amministrata da un Consiglio composto dai membri dei Comitati di tutti i corpi di mestiere che la costituiscono e dai rappresentanti dei manovali ed operai che non fanno parte del corpo di mestiere. Il Consiglio sarà composto di sette membri, quando la corporazione è costituita da un solo corpo di mestiere; se è costituita di più corpi di mestiere ed il numero dei membri dei Comitati dei corpi di mestiere oltrepassa la cifra di 21, il Consiglio può designare sette dei suoi membri i quali, di concerto con i rappresentanti degli operai, agiranno in suo nome.

Nessuno può essere membro di più corporazioni, anche se esercita più mestieri.

Il Consiglio d'amministrazione della corporazione deve amministrare i fondi fornitigli dalla Cassa d'assicurazione contro la malattia e per le spese funerarie, creare degli uffici di collocamento, creare o favorire con sussidi la creazione di scuole per apprendisti o lavoranti, ecc.

I fondi che provengono da donazioni tra vivi o da disposizioni testamentarie fatte a favore della Cassa di assicurazione contro la malattia, saranno amministrati dalla corporazione, sotto il controllo dell'Ufficio Centrale, che ne assume la diretta amministrazione, quando ne verifichi la cattiva gestione.

Se il mastro d'arte, il lavorante, operaio, manovale, apprendista-lavorante, apprendista si trova a lavorare in una località diversa da quella in cui ha sede la propria corporazione, riceverà i sussidi in caso di malattia dalla locale corporazione, come se ne fosse membro, purchè provi di avere versato le proprie quote alla corporazione di cui fa parte.

Si possono anche costituire federazioni tra corporazioni dello stesso comune o di comuni vicini, allo scopo di mettere in comunione i fondi necessari alla costruzione di ospedali, policlinici,

dispensari, sanatori, asili infantili, scuole di tirocinio ed altri stabilimenti simili.

Per risolvere le vertenze sorte tra artigiani e società di artigiani e tra artigiani e padroni, la legge 25 gennaio 1912 creava presso ogni corporazione una Commissione arbitrale composta di tre membri; la legge 26 aprile 1913, n. 3244, sostituisce alla Commissione arbitrale la Commissione di conciliazione alle cui funzioni è delegato il Comitato del corpo di mestiere.

Se le parti addiventano ad un componimento, la Commissione di conciliazione stenderà la sua decisione in un registro speciale. Se non si è raggiunta la conciliazione delle parti, il presidente ne dà atto con una decisione speciale ed in seguito la parte attrice potrà adire il giudice di pace del circondario.

*
* *

Il capo II della legge 25 gennaio 1912 disciplina la assicurazione contro le malattie istituendo presso l'Ufficio Centrale dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie una Cassa d'assicurazione contro le malattie e per la concessione di spese funerarie. Ad essa hanno l'obbligo di contribuire i membri delle corporazioni, senza distinzione di nazionalità e di sesso, allo scopo di concedere ai malati cure mediche e farmaceutiche; di concedere, in caso di malattia, sussidi in danaro agli assicurati, la cui incapacità al lavoro duri più di tre giorni; di concedere sussidi per spese funerarie e di provvedere alle spese di amministrazione.

La Cassa d'assicurazione contro le malattie è alimentata dalle quote degli assicurati calcolate sul tasso delle classi di salari medi stabilito dall'art. 127 della legge; dalle economie e benefici realizzati e versati al fondo della Cassa e dalle ammende previste dalla legge.

Il padrone, che deve effettuare l'esazione delle quote dei mastri d'arte, lavoranti, operai e manovali, deve acquistare le marche speciali da apporre sulla carta-quietanza dei suoi salariati, tratteneandone l'ammontare ogni settimana dai rispettivi salari.

La quota degli apprendisti e degli apprendisti-lavoranti che non ricevono salario, sarà interamente versata dal padrone.

I sussidi pecuniari da concedere durante un periodo massimo di 16 settimane all'assicurato la cui incapacità al lavoro duri più di tre giorni sono i seguenti: 1° se ha famiglia a suo carico

ha diritto al 50 % del salario medio della classe cui appartiene; 2° se non ha famiglia a suo carico ha diritto al 35 % del salario medio della classe cui appartiene.

L'indennità per spese funerarie viene fissata, a seconda della classe alla quale l'assicurato appartiene, da un minimo di 100 *lei* ad un massimo di 200 *lei*.

*
* *

Col capo III della legge il legislatore rumeno ha disciplinato la assicurazione contro gli infortuni, alla quale sono soggette le imprese e gli stabilimenti tanto privati quanto appartenenti allo Stato, ai dipartimenti ed ai comuni, in cui si fa uso di macchine.

Per l'assicurazione contro gli infortuni è creata l'Associazione Padronale di assicurazione mutua alla quale sono obbligati di partecipare i capi delle imprese, ad eccezione dello Stato, il quale è esso stesso l'assicuratore degli operai che impiega.

Il legislatore rumeno ha stabilito che per le rendite da pagarsi in caso d'infortunio non occorra procedere alla ricerca della forza maggiore o della colpa della vittima.

In caso di invalidità totale al lavoro la rendita è uguale ai due terzi del salario; in caso di invalidità parziale, sarà ridotta proporzionalmente dall'Ufficio Centrale.

In caso di morte, oltre l'indennità funeraria di 100 *lei*, sarà corrisposta una pensione uguale al quinto del salario medio del defunto alla vedova che non abbia figli, fino alla sua morte od al suo nuovo matrimonio, ed una pensione uguale al quinto del salario annuo per ciascun figlio fino al compimento di sedici anni di età.

L'ammontare complessivo di queste pensioni non può eccedere i tre quinti del salario medio del defunto.

La legge 26 aprile 1913 ha poi disposto per quanto riguarda gli aventi diritto della vittima che non risiedevano in Rumania al momento dell'infortunio, che essi non abbiano diritto alla rendita a meno che nel loro paese di origine sia riconosciuto il principio della reciprocità in questa materia.

La stessa legge dispone anche che l'operaio straniero il quale abbia ottenuto una rendita di infortunio e cessi di risiedere in Rumania, ha diritto a titolo di indennità ad un capitale uguale a tre volte il valore della rendita che gli era assegnata.

*
* *

Il capo IV della legge 25 gennaio 1912 detta poi le disposizioni che disciplinano la assicurazione per le pensioni di vecchiaia e l'assicurazione contro l'invalidità causata da malattia. Queste assicurazioni sono basate sul principio della mutualità con contributi dello Stato, dei padroni e degli operai.

Gli operai hanno l'obbligo dell'assicurazione per la vecchiaia e contro l'invalidità causata da malattia a partire dai 16 anni compiuti e fino ai 65 anni non compiuti.

Ogni assicurato che abbia compiuto 65 anni ha diritto alla rendita di vecchiaia.

La rendita di invalidità è assegnata all'assicurato colpito da incapacità permanente al lavoro e cioè all'assicurato che non sia più in grado di guadagnare col proprio lavoro la terza parte di ciò che guadagna un operaio valido della stessa categoria.

Una caratteristica di questa legge è la concessione del rimborso alla vedova od ai figli legittimi al di sotto dei sedici anni delle quote pagate dall'assicurato morto prima di aver conseguito la rendita d'invalidità o vecchiaia e che abbia contribuito alla assicurazione almeno per 200 settimane. Nel caso della donna assicurata per almeno 200 settimane e morta prima di avere ottenuto la rendita d'invalidità o vecchiaia, se il vedovo sopravvivente è capace di lavorare, il rimborso delle quote pagate dall'assicurata non ha luogo; se invece il vedovo sopravvivente è incapace di lavorare o se l'assicurata ha lasciato figli al di sotto di 16 anni, il rimborso delle quote ha luogo a favore del vedovo invalido o, in mancanza di esso, a favore dei figli.

*
* *

L'amministrazione delle assicurazioni operaie è disciplinata al capo V della legge 25 gennaio 1912 con l'istituzione dell'Ufficio Centrale dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie a Bucarest, avente per scopo di organizzare e amministrare la Cassa di assicurazione contro le malattie, l'Associazione Padronale per l'assicurazione contro gli infortuni, la Cassa d'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia ed il credito degli artigiani; di organizzare, sorvegliare e controllare le Società libere di mutuo soccorso e di redigere e pubblicare il « Monitore delle assicurazioni operaie ».

L'Ufficio Centrale è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di 13 membri di cui due nominati dal ministro delle finanze, 7 dal ministro dell'industria e commercio, 2 padroni e 2 artigiani nominati dal ministro dell'industria e commercio, scegliendoli rispettivamente in una lista di 6 padroni presentata dall'Associazione Padronale ed in una lista comprendente un delegato per ogni corporazione, eletto dall'assemblea generale delle corporazioni.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Centrale resta in carica 7 anni e dopo questo periodo sarà rinnovato ogni 3 anni mediante estrazione a sorte.

I delegati dei padroni e degli operai debbono essere rumeni e di almeno 30 anni di età.

Il Comitato esecutivo è costituito del presidente, che ne fa parte di diritto, e di tre membri del Consiglio, di cui uno eletto dal Consiglio di amministrazione, uno nominato dal ministro delle finanze ed uno nominato dal ministro dell'industria e del commercio.

La domanda per la concessione di una pensione d'invalidità, di vecchiaia o di infortunio deve essere presentata alla corporazione che emetterà decisione motivata sul diritto dell'assicurato alla pensione, trasmettendo l'incartamento all'Ufficio Centrale. Questo esamina i documenti, procede a tutte le ricerche relative alla malattia od all'infortunio e se riconosce il diritto dell'assicurato alla pensione, ne fa stabilire l'ammontare dai suoi attuari emettendo quindi una decisione motivata per la fissazione della somma concessa.

Contro le decisioni dell'Ufficio Centrale si può ricorrere dall'assicurato alla Commissione d'appello composta di tre Consiglieri dell'Alta Corte di Cassazione e di Giustizia: questa giudica in fatto ed in diritto per i casi di infortunio e solamente in diritto per i casi di invalidità sopravvenuta in seguito a malattia.

Facciamo seguire a queste brevi note la traduzione integrale della legge 25 gennaio 1912 e delle leggi 26 aprile 1913 e 31 maggio 1913 che la modificano.

Legge 25 gennaio 1912, n. 375, sulla organizzazione dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie.

CAPO I.

Organizzazione dei mestieri.

§ 1.

Disposizioni generali relative all'esercizio dei mestieri.

Art. 1. — Sono sottoposti alle disposizioni della presente legge i seguenti mestieri:

Armaiuolo, fabbricante di feltro, ottonaio, orefice, barbiere, pellicciaio, tintore, ricamatore, fornaio, calderaio, mattoniere, fabbricante di carrozze, berrettaio, cartolaio, parrucchiere, confettiere, lavorante in stivali, calzolaio, lavorante in passamani, orologiaio, tagliapietre, conciatore di pellami, bustaio, tagliatore, valigiaio, sellaio, sarto, coltellinaio, decoratore, bottaio, carpentiere, fabbro, fiorista, fochista, incisore, gioielliere, vetraio, incorniciatore, panieraio, impagliatore di sedie, lavorante in piombo, elettricista, fabbricante di lampade, fabbricante di serrature, legatore di libri, litografo, ceraiuolo, guantaio, meccanico, modista, mosaicista, stovigliaio, lavorante in pavimenti in legno, selciatore, cappellaio, ciabattino, fabbricante di spazzole, accomodatore di tetti, pittore di insegne, indoratore, carradore, fabbricante di sapone, fabbricante di scale a piuoli, scultore, ebanista, sellaio, fabbricante di stufe, funaio, tornitore, stuccatore, berrettaio, lavorante in tetti in assicelle, conciatore di pelli, tappezziere, falegname, tessitore, stagnaio, tipografo, fabbricante di maglie, fonditore di metalli, ombrellaio, imbianchino, muratore, zincografo, pittore di navi e tutti i mestieri dello stesso genere di quelli sopra enumerati.

L'Ufficio centrale dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie ha facoltà di aumentare l'elenco dei mestieri suddetti.

Art. 2. — Sono soggetti alla presente legge per tutto quanto concerne la partecipazione al corpo di mestiere (1):

1° Gli apprendisti, gli apprendisti-lavoranti, i lavoranti, gli operai di fabbrica che hanno ricevuto una preparazione professionale e coloro che possiedono il brevetto di mastro d'arte esercitando uno dei mestieri sopracitati e lavorando sia per loro proprio conto, sia per conto d'altri: mastro, imprenditore, o fabbricante.

Gli artigiani dei comuni rurali, che impiegano nell'esercizio del loro mestiere dei lavoranti o degli apprendisti.

2° Parteciperanno solamente alla corporazione i manovali ed i lavoratori non artigiani o senza preparazione professionale appartenenti alle fabbriche, alle miniere e cave e ad ogni altra impresa industriale.

Art. 3. — La donna che esercita un mestiere, sola od in società o per procuratore con il consenso espresso o tacito del marito, non ha bisogno di alcuna autorizzazione per ogni atto che concerne il suo mestiere o per sedere in giudizio.

Art. 4. — I minori, di età superiore ai 16 anni che hanno una buona condotta ed hanno dato prova di diligenza al lavoro, possono essere dichiarati maggiorenni dal comitato del corpo di mestiere per tutto ciò che concerne il loro mestiere.

Questa dichiarazione è certificata con decisione del comitato del corpo di mestiere, e confermata dall'Ufficio centrale dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie.

Può essere introdotto appello all'*Ufficio centrale* contro la decisione del comitato del corpo di mestiere.

Art. 5. — Gli stranieri possono esercitare in Rumania tutti i mestieri enumerati all'art. 1 della presente legge se i Rumeni godono gli stessi diritti nello Stato di cui questi stranieri sono sudditi. Sono dispensati dal fornire questa prova gli stranieri che non godono di alcuna protezione.

L'*Ufficio centrale* può, tuttavia, dare l'autorizzazione di esercitare uno di questi mestieri anche nel caso in cui non si possa constatare la reciprocità.

(1) Il legislatore rumeno ha usato la parola *breasla* qui tradotta con "corpo di mestiere", per indicare il gruppo di individui che esercitano lo stesso mestiere, in contrapposto alla "corporazione", (in rumeno *corporatia*), che è un aggruppamento più esteso, comprendente più *breasla* insieme, indipendentemente dalla loro affinità professionale.

Il corpo di mestiere si occupa esclusivamente degli interessi professionali, mentre la corporazione è un organo soprattutto riguardante le assicurazioni.

La presente legge non muta alcuna clausola che sia stata stabilita in questa materia dalle convenzioni internazionali.

Art. 6. — Ogni persona può esercitare uno o più mestieri, sempre che soddisfi alle condizioni richieste per l'esercizio di ciascuno di essi.

Art. 7. — Ogni artigiano è libero di lavorare, non solamente nella località in cui dimora, ma anche in ogni altra località.

§ 2.

Dei padroni e dei mastri d'arte.

Art. 8. — Si chiamano padroni i mastri d'arte che lavorano soli, per loro proprio conto, come pure quelli che occupano nell'esercizio del loro mestiere degli apprendisti, degli apprendisti-lavoranti, o dei lavoranti.

Sono ugualmente chiamati padroni gli imprenditori industriali che impiegano nei loro lavori degli apprendisti, degli apprendisti-lavoranti, dei lavoranti, dei mastri d'arte, degli operai e dei manovali.

Art. 9. — Nessuno può esercitare un mestiere per proprio conto, nè farne l'oggetto della sua principale occupazione, se non possiede un brevetto di mastro d'arte.

Coloro che avranno contravvenuto a questa disposizione, saranno puniti, da parte dell'*Ufficio centrale*, con un'ammenda variante da cinquanta a cento *lei* a favore del rispettivo corpo di mestiere; in caso di recidiva, questa ammenda sarà portata al doppio.

Art. 10. — Le società, nello stesso modo che ogni individuo, possono intraprendere uno dei mestieri designati dalla presente legge alla condizione che impieghino dei mastri d'arte nei loro laboratori o nelle loro fabbriche.

Art. 11. — Potranno essere costituite delle società cooperative di artigiani o di operai industriali, sia di carattere permanente, sia in vista dell'esecuzione di certi lavori, a condizione, tuttavia, che ciascuna branca di mestiere sia sotto la direzione di un mastro d'arte. Per l'esecuzione di lavori di costruzione, esse dovranno

inoltre avere alle loro dipendenze od associarsi un architetto o imprenditore che abbia l'autorizzazione richiesta dalle leggi, regolamenti o decreti in vigore.

Art. 12. — Il brevetto di mastro d'arte sarà rilasciato obbligatoriamente dal comitato del corpo di mestiere rispettivo del capoluogo di dipartimento ove si trova iscritto il candidato :

a) a colui che possiede il diploma d'una scuola preparatoria alla specialità di lavoro per la quale egli domanda il brevetto di mastro d'arte;

b) a colui che proverà di aver diretto, durante almeno due anni, un laboratorio nel quale è esercitato il mestiere per il quale egli domanda il brevetto di mastro d'arte.

Art. 13. — L'artigiano che non corrisponda ad alcuna delle due condizioni sopra citate farà le sue prove di mastro d'arte davanti una commissione composta di due mastri d'arte per ciascuna branca del mestiere, eletti dal comitato del corpo di mestiere rispettivo e di un delegato o rappresentante dell'*Ufficio centrale*.

L'elezione dei mastri d'arte da parte del comitato del corpo di mestiere è fatta per la durata di un anno e deve essere confermata dall'*Ufficio centrale*.

Art. 14. — Il comitato del corpo di mestiere è tenuto a rilasciare il brevetto di mastro d'arte al più tardi entro i quindici giorni che seguono il giorno della domanda o quello in cui il candidato avrà subito con successo la prova dell'esame.

I lavoratori o gli operai, nel caso in cui il brevetto di mastro d'arte non sia loro rilasciato entro questo termine, dovranno rivolgersi all'amministrazione centrale, che deciderà.

I reclami relativi al rilascio irregolare del brevetto di mastro d'arte potranno essere indirizzati all'*Ufficio centrale* entro il termine di sei mesi a partire dal giorno del rilascio suddetto.

Saranno puniti con la prigione da uno a sei mesi i membri della commissione d'esame che avranno raccomandato dei candidati, come pure quelli del comitato del corpo di mestiere che avranno rilasciato ad essi un brevetto di mastro d'arte, dopo avere accettato offerte o promesse o ricevuto doni o regali; in questo caso il brevetto di mastro d'arte sarà annullato dall'*Ufficio centrale*.

Art. 15. — I diritti da pagare per ottenere il brevetto di mastro d'arte sono fissati in venti *lei* e saranno riscossi a favore del corpo di mestiere rispettivo.

§ 3.

Dei lavoranti, degli operai di fabbrica e dei manovali.

Art. 16. — Ogni lavorante e operaio di fabbrica che abbia ricevuto una preparazione professionale, come pure ogni artigiano, deve possedere un libretto di lavorante o di operaio.

Il comitato del corpo di mestiere del capoluogo di dipartimento in cui si trova iscritto il candidato è tenuto a rilasciare il libretto di lavorante o quello di operaio:

1° a colui che possiede un certificato di apprendista-lavorante;

2° a colui che possiede un atto riconosciuto dall'*Ufficio centrale* come equivalente al certificato di apprendista-lavorante.

Gli operai potranno tuttavia lavorare durante i primi quindici giorni fornendo la semplice prova che hanno indirizzato al comitato del corpo di mestiere la loro domanda per ottenere il libretto.

Coloro che non si conformeranno a queste disposizioni saranno puniti con un'ammenda che può elevarsi a cinquanta *lei*, a favore del corpo di mestiere rispettivo e, in caso di recidiva, per lo meno al doppio dell'ammenda dianzi citata.

Art. 17. — L'*Ufficio centrale* designerà le istituzioni scolastiche o industriali del paese o dell'estero, i certificati delle quali saranno considerati come equivalenti al libretto di lavorante od al certificato di apprendista-lavorante.

Art. 18. — L'apprendista-lavorante che non corrisponda ad alcuna delle condizioni precitate subirà un esame davanti una commissione costituita secondo le prescrizioni dell'art. 13 della presente legge.

Le disposizioni emanate all'art. 14 della presente legge sono ugualmente applicabili al rilascio dei libretti di lavorante o di operaio.

Art. 19. — Gli operai non artigiani ed i manovali impiegati nelle fabbriche e laboratori dovranno possedere una carta d'identità rilasciata dal padrone, che se la procurerà alla corporazione del dipartimento.

Art. 20. — I diritti da pagare per ottenere il libretto di lavorante o d'operaio sono fissati in dieci *lei* e saranno riscossi a favore del corpo di mestiere rispettivo.

I diritti da pagare per ottenere la carta d'identità dei manovali sono fissati in un *leu* e saranno riscossi a favore della corporazione.

§ 4.

Degli apprendisti-lavoranti e degli apprendisti.

Art. 21. — L'apprendista può impiegarsi, con o senza salario, al servizio d'un padrone allo scopo di imparare un mestiere.

Art. 22. — I fanciulli di età minore di undici anni e le ragazze d'età minore di diciassette anni non possono essere occupati nei lavori pericolosi, nocivi alla loro salute o superiori alle loro forze.

L'elenco dei lavori pericolosi sarà stabilito dall'*Ufficio centrale* dietro parere del Consiglio misto d'igiene industriale.

Art. 23. — Il tirocinio presso il padrone durerà da tre a cinque anni, dopo del quale periodo sarà rilasciato all'apprendista un attestato di compimento del suo tirocinio.

Dopo questo periodo di preparazione, l'apprendista diventa apprendista-lavorante per uno o due anni.

Se l'apprendista ha compiuto il suo tirocinio presso uno stesso padrone, la pratica da compiere come apprendista-lavorante sarà di un solo anno; se cambia due o più volte padrone, questa pratica sarà di due anni.

L'apprendista-lavorante riceve alla fine di questa pratica un attestato, in virtù del quale può chiedere il suo libretto di lavorante.

Art. 24. — L'attestato di apprendista e quello di apprendista-lavorante devono essere firmati dal padrone presso il quale l'apprendista o l'apprendista-lavorante hanno fatto il loro tirocinio, come pure dal presidente del corpo di mestiere rispettivo.

Se l'apprendista o l'apprendista-lavorante sono stati impiegati presso più padroni, l'attestato dovrà fare menzione della durata del tirocinio presso ciascuno di essi.

Art. 25. — Il padrone che rifiuterà di attestare la durata del tirocinio che l'apprendista o l'apprendista-lavorante hanno compiuto presso di lui, sarà punito da parte dell'*Ufficio centrale* con un'ammenda di cinquanta *lei*; in caso di recidiva l'ammenda sarà di cento *lei* a favore del corpo di mestiere rispettivo.

Art. 26. — L'apprendista o l'apprendista-lavorante al quale sia rifiutato l'attestato del periodo del suo tirocinio, o al quale sia rifiutata la firma del certificato di apprendista o di apprendista-lavorante, potrà presentare reclamo al presidente del corpo di mestiere rispettivo, il quale dovrà pronunciarsi al più tardi entro quindici giorni e rilasciare i suddetti attestati con l'assistenza di uno dei membri del Comitato del corpo di mestiere.

Art. 27. — Contro la decisione del presidente del corpo di mestiere le parti potranno interporre appello all'*Ufficio centrale*.

Art. 28. — Il Comitato del corpo di mestiere terrà un registro speciale per tutti i brevetti di mastro d'arte, per i libretti di lavorante e per quelli di operaio come pure per i certificati di apprendista e per quelli di apprendista-lavorante.

Il Consiglio d'amministrazione della corporazione terrà un registro speciale per tutte le carte d'identità dei manovali e per quelle degli operai di fabbrica che non hanno preparazione professionale.

Art. 29. — Non si procederà al cambio delle carte di identità di manovale con il libretto di lavorante o con quello di operaio se non in seguito all'esame previsto dall'art. 18 della presente legge.

Art. 30. — I diritti da pagare per ottenere il certificato di apprendista sono fissati in due *lei*, e quelli per ottenere il certificato di apprendista-lavorante in tre *lei*. Questi diritti saranno riscossi a favore del corpo di mestiere rispettivo.

§ 5.

Dei diritti ed obblighi dei padroni, mastri d'arte, lavoranti, operai, manovali, apprendisti-lavoranti e apprendisti.

Art. 31. — I rapporti tra i padroni, mastri d'arte, lavoranti, operai, manovali, apprendisti-lavoranti e apprendisti sono governati dalla presente legge e dalle convenzioni delle parti.

Art. 32. — L'apprendista e l'apprendista-lavorante sono sottoposti all'autorità ed alla direzione del padrone che dovrà esercitarla come un buon padre di famiglia. Nell'assenza di questi, l'apprendista e l'apprendista-lavorante devono la stessa obbedienza al mastro d'arte od al lavorante che ne fanno le veci.

Art. 33. — Ogni contratto tra gli apprendisti, apprendisti-lavoranti, operai, manovali, lavoranti, mastri d'arte e padroni non

sarà considerato come definitivo che dopo un certo periodo di prova.

Questo periodo di prova sarà di un mese per gli apprendisti e gli apprendisti-lavoranti e di quindici giorni per gli altri.

Art. 34. — Quando gli apprendisti, apprendisti-lavoranti, operai e manovali hanno raggiunto l'età di 18 anni, i loro diritti e obblighi verso il padrone saranno uguali a quelli che esistono tra i lavoranti e quest'ultimo.

Tuttavia gli obblighi del padrone, per ciò che concerne l'insegnamento dell'esercizio del mestiere, non saranno modificati per il fatto che gli apprendisti, apprendisti-lavoranti, lavoranti, operai e manovali abbiano più di 18 anni d'età.

Art. 35. — I contratti conclusi per conto dei minorenni saranno fatti per iscritto da parte dei loro rappresentanti legali, e, in loro mancanza, da parte delle persone che ne hanno la tutela o da parte del presidente del corpo di mestiere.

Art. 36. — I fanciulli da 11 a 15 anni non possono essere impiegati nelle fabbriche, imprese industriali o laboratori in un lavoro della durata di più di otto ore al giorno, e quelli da 15 a 18 anni in un lavoro della durata di più di 10 ore.

Le donne, anche se d'età superiore ai 18 anni, non potranno lavorare più di undici ore al giorno; la facoltà di prolungare il lavoro può tuttavia essere loro accordata nelle industrie in cui esiste una stretta connessione tra il lavoro delle donne e quello degli uomini ed in cui la cessazione del lavoro degli uni importerebbe la sospensione del lavoro degli altri.

L'autorizzazione necessaria per questo prolungamento sarà accordata dall'*Ufficio centrale*.

Art. 37. — Il lavoro sarà sospeso ogni giorno almeno per un'ora, che sarà destinata al riposo.

Art. 38. — Gli apprendisti d'età inferiore a 15 anni e le apprendiste d'età inferiore a 17 anni non possono essere impiegati in alcun lavoro notturno: dal 1° ottobre al 31 marzo, a partire dalle ore 8 di sera fino alle 6 ore di mattino e, dal 1° aprile al 30 settembre, a partire dalle 8 ore di sera fino alle 5 ore del mattino.

Art. 39. — Il padrone deve:

1° insegnare agli apprendisti ed agli apprendisti-lavoranti l'esercizio del mestiere ed impiegarli esclusivamente nei lavori che hanno relazione con l'esercizio del mestiere;

2° cominciare l'insegnamento con lavori facili e sorvegliare

che il lavoro da eseguire sia sempre in rapporto con l'età e le forze degli apprendisti e degli apprendisti-lavoranti;

3° sorvegliare la loro educazione morale e religiosa;

4° obbligare gli apprendisti e gli apprendisti-lavoranti a frequentare le scuole di tirocinio della corporazione, della fabbrica o del comune;

5° vigilare sul loro decoro personale e prevenire, in caso di malattia o d'infortunio, la corporazione, i loro parenti o coloro che ne hanno la tutela;

6° vigilare che gli apprendisti e gli apprendisti-lavoranti portino, nei loro abiti, il segno distintivo del corpo di mestiere al quale appartengono.

Art. 40. — Il contratto di tirocinio degli apprendisti-lavoranti e degli apprendisti minorenni, concluso tra i loro parenti o coloro che ne hanno la tutela e un padrone non-artigiano, dovrà portare, oltre la firma del padrone, anche quella del presidente del corpo di mestiere.

Art. 41. — L'*Ufficio centrale* potrà, per un tempo limitato, ritirare il diritto di impiegare apprendisti e apprendisti-lavoranti ai padroni condannati per infrazioni agli articoli 36 e 38 della presente legge.

Art. 42. — Il padrone che avrà contravvenuto a qualcuna delle disposizioni previste agli articoli 35, 36, 37 e 38 della presente legge sarà citato davanti il giudice di pace.

Il padrone potrà essere citato in giudizio dal padre o dalla madre o dai tutori dell'apprendista e dell'apprendista-lavorante, dal presidente del corpo di mestiere, dai controllori, ispettori od ogni altro rappresentante dell'*Ufficio centrale*.

Art. 43. — La pena da applicarsi consisterà in una ammenda da 50 a 100 *lei*, a favore del corpo di mestiere; in caso di recidiva, questa ammenda sarà elevata al doppio.

Art. 44. — Se nessuna convenzione scritta è intervenuta tra i padroni ed i genitori o tutori degli apprendisti o degli apprendisti-lavoranti minorenni, il padrone dovrà, alla scadenza del periodo di prova previsto dalla presente legge, conformarsi alle disposizioni generali previste a questo scopo negli statuti del corpo di mestiere.

Art. 45. — I contratti scritti con gli apprendisti, gli apprendisti-lavoranti, gli operai ed i mastri d'arte sono esenti dai diritti di bollo e registro.

Questi contratti saranno registrati presso il corpo di mestiere. Saranno ugualmente esenti dai diritti di bollo e registro i contratti scritti fatti con i manovali di fabbrica.

Questi contratti saranno registrati presso la corporazione.

I contratti, dopo che sono stati registrati, fanno piena fede del loro contenuto.

Art. 46. — Il pagamento dei salari dovuti agli apprendisti ed agli apprendisti-lavoranti d'età minore di 16 anni, sarà effettuato dal padrone nelle mani dei loro genitori o di coloro che ne hanno la tutela, dopo aver diffalcato la quota per l'assicurazione contro la malattia.

Se accada di comprovare che queste somme non sono destinate da costoro esclusivamente ai bisogni del minore, il padrone, dopo avere avvertito il presidente del corpo di mestiere ed averne ricevuto l'autorizzazione, effettuerà il pagamento direttamente nelle mani dell'apprendista o dell'apprendista-lavorante.

Le controversie sorte dall'inosservanza delle prescrizioni del presente articolo saranno risolte da un delegato dell'*Ufficio centrale*.

Art. 47. — I salari degli apprendisti o degli apprendisti-lavoranti di 16 anni compiuti d'età devono essere pagati direttamente nelle loro mani.

Art. 48. — Il padrone può sciogliere il contratto di tirocinio senza preavviso:

1° quando, dietro reclamo del padrone, il presidente del corpo di mestiere constata che l'apprendista è inadatto ad apprendere il mestiere;

2° quando l'apprendista si renda colpevole di vie di fatto o di ingiurie contro il padrone od un membro della sua famiglia;

3° quando l'apprendista è affetto d'una malattia contagiosa.

Il contratto fatto con l'apprendista o l'apprendista-lavorante può ugualmente essere sciolto, ma con un preavviso di 15 giorni:

1° quando l'apprendista o l'apprendista-lavorante è malato da più di due mesi;

2° quando il padrone cessa di esercitare il suo mestiere; in questo caso egli è tenuto a pagare all'apprendista od all'apprendista-lavorante, a titolo di danni ed interessi, l'importo delle spese occasionate dal cambiamento di padrone.

Art. 49. — L'apprendista, l'apprendista-lavorante, i loro genitori o coloro che ne hanno la tutela, possono sciogliere il contratto di tirocinio senza preavviso:

1° quando il padrone fa un uso eccessivo del suo diritto di autorità paterna;

2° quando il padrone o qualche altra persona della casa o del laboratorio si rende colpevole di atti immorali sulla persona dell'apprendista o dell'apprendista-lavorante;

3° quando la salute dell'apprendista-lavorante o dell'apprendista è messa in pericolo dalla continuazione del lavoro.

Parimenti l'apprendista, l'apprendista-lavorante, i loro genitori o coloro che ne hanno la tutela possono sciogliere il contratto di tirocinio, ma con preavviso di quindici giorni:

1° quando il padrone manca ai suoi obblighi legali e contrattuali;

2° quando il padrone è dichiarato in stato di fallimento; in questo caso, il giudice sindaco può parimenti sciogliere il contratto;

3° quando il padrone trasporta il suo laboratorio in un'altra località;

4° quando il padrone, affetto d'una malattia contagiosa o d'una malattia che dura più di un mese, non si è provveduto di un supplente.

Art. 50. — Il Comitato del corpo di mestiere deve tenere un registro di iscrizione degli apprendisti e degli apprendisti-lavoranti contenente:

1° i nomi, mestiere, nazionalità, religione e domicilio del padrone col quale l'apprendista o l'allievo-lavorante ha concluso il contratto di tirocinio;

2° i nomi e la data di nascita dell'apprendista o dell'apprendista-lavorante;

3° i nomi, professione, nazionalità, religione e domicilio dei loro genitori o di coloro che ne hanno la tutela;

4° la data della registrazione del contratto di tirocinio;

5° la data del rilascio del certificato di apprendista o di apprendista-lavorante e i documenti in virtù dei quali questo rilascio è stato effettuato;

6° le clausole principali ed il contratto di tirocinio;

7° la data della cessazione del contratto di tirocinio.

Art. 51. — Nessun padrone può ricevere l'apprendista o l'apprendista-lavorante che sia fuggito da casa del suo padrone.

Quest'ultimo potrà fare ricondurre il minorene fuggitivo dalla forza pubblica, escluso il caso in cui sia constatato che l'apprendista o l'apprendista-lavorante è fuggito in seguito ai cattivi

trattamenti subiti od al fatto che il padrone ha mancato ai suoi obblighi legali.

Art. 52. — Il padrone che avrà scientemente accolto l'apprendista o l'apprendista-lavorante fuggitivo, sarà punito, a favore del corpo di mestiere, con un'ammenda di cento *lei* che sarà elevata al doppio in caso di recidiva, senza pregiudizio dei danni ed interessi ai quali ha diritto il padrone abbandonato per le perdite causategli dalla fuga dell'apprendista.

La Commissione arbitrale fisserà i danni ed interessi previsti dagli articoli 47, 48 e 52 della presente legge; l'*Ufficio centrale* determinerà l'ammenda.

§ 6.

Dei rapporti tra padroni, manovali, lavoranti, operai e mastri d'arte.

Art. 53. — È vietato ai padroni di obbligare i manovali, lavoranti, operai e mastri d'arte a lavorare più di quanto comportino le loro forze, o di imporre loro un lavoro completamente estraneo al loro mestiere.

Art. 54. — Il padrone può esigere e trattenere la carta di identità del manovale, il libretto del lavorante o dell'operaio ed il libretto del mastro d'arte; costoro sono obbligati di consegnargli questi documenti.

Il padrone è tenuto a presentare questi documenti ad ogni richiesta delle persone che hanno il diritto di esigerne comunicazione.

Art. 55. — I padroni sono tenuti di fare menzione della data e della durata del lavoro effettuato nelle carte, libretti e brevetti dei manovali, lavoranti, operai e mastri d'arte.

Essi non dovranno ricevere alcun mastro d'arte, lavorante, operaio o manovale che non possenga una carta, un libretto od un brevetto con la menzione del tempo e del luogo in cui avrà lavorato precedentemente, ratificata dalla firma dell'antico padrone.

Se tuttavia il mastro d'arte, lavorante, operaio o manovale è stato disoccupato per un certo tempo, ne sarà fatta menzione nelle rispettive carte, libretti o brevetti dal presidente del corpo

di mestiere, dietro testimonianza in appoggio di tre dei membri del corpo di mestiere.

Art. 56. — Il padrone che abbia contravvenuto alle prescrizioni degli articoli 53, 54 e 55 della presente legge, sarà punito dall'*Ufficio centrale* con un'ammenda che può raggiungere fino duecento *lei* a favore della cassa d'assicurazione contro la malattia.

Art. 57. — È assolutamente vietata l'iscrizione, sopra le carte, libretti e brevetti, di qualunque giudizio, sentenza od apprezzamento, come di qualsiasi altro segno e inserzione.

Gli operai, i corpi di mestiere, le corporazioni e l'*Ufficio centrale* hanno il diritto di esigere la sostituzione di simili brevetti, libretti e carte.

Art. 58. — Chiunque effettua su libretti, brevetti o carte le iscrizioni od osservazioni vietate dall'art. 57 della presente legge, come pure false dichiarazioni riconosciute fatte in mala fede, sarà punito dall'*Ufficio centrale* con un'ammenda che può raggiungere duecento *lei*; l'ammenda sarà elevata al doppio in caso di recidiva.

Le ammende saranno riscosse a favore della cassa d'assicurazione contro la malattia.

Il padrone che avrà accolto un mastro d'arte, lavorante, operaio o manovale non in possesso di brevetto, libretto o carta od anche in possesso di un brevetto, libretto o carta contenente le iscrizioni vietate dall'art. 57 della presente legge, sarà punito dall'*Ufficio centrale* con un'ammenda che può raggiungere cento *lei* e che sarà elevata al doppio in caso di recidiva.

Le ammende saranno riscosse a favore della cassa d'assicurazione contro la malattia.

Art. 59. — Il contratto tra il padrone e gli operai, lavoranti e mastri d'arte non può essere sciolto senza un preavviso di 8 giorni.

L'operaio che avrà ricevuto degli acconti sul suo salario non potrà sciogliere il contratto se non dopo aver restituito le somme ricevute.

L'operaio pagato a cottimo non potrà godere di questo diritto prima di avere compiuto in modo soddisfacente il lavoro intrapreso.

Art. 60. — Il padrone che avrà licenziato un mastro d'arte, operaio, lavorante o manovale senza preavviso o prima della scadenza del termine di 8 giorni, sarà tenuto a pagare il salario dovuto per questi 8 giorni o per i giorni da passare per completare

il periodo di 8 giorni; dovrà il doppio del salario a coloro che ricevevano anche il vitto.

Art. 61. — Il padrone potrà sciogliere il contratto fatto con gli operai, manovali, lavoranti o mastri d'arte senza alcun preavviso :

1° quando costoro manchino al patti del contratto;

2° quando siano affetti d'una malattia contagiosa;

3° quando si rendano colpevoli di vie di fatto o di ingiurie verso il padrone od un membro della sua famiglia;

4° quando si rendano colpevoli di furto o di frode;

5° quando compromettano la sicurezza della fabbrica, del laboratorio o della casa;

6° quando siano chiamati al servizio militare.

Se, tuttavia, essi sono chiamati sotto le armi come riservisti, per un periodo obbligatorio di istruzione militare o per un servizio di sorveglianza nei comuni rurali, il contratto non è sciolto, ma essi non hanno diritto al salario durante la loro assenza.

Art. 62. — I manovali, operai, lavoranti e mastri d'arte possono sciogliere il contratto senza preavviso :

1° quando il padrone manchi all'obbligo legale di apporre e di annullare i bolli mobili speciali per l'assicurazione contro la malattia o contro l'invalidità e la vecchiaia;

2° quando il padrone manchi ai suoi obblighi contrattuali;

3° quando il padrone od un membro della sua famiglia si renda colpevole di vie di fatto o di ingiurie verso di essi;

4° quando la loro salute o la loro vita fosse messa in pericolo dalla continuazione del lavoro;

5° quando il padrone od un'altra persona abitante nella stessa casa sia affetto da malattia contagiosa.

Art. 63. — Le donne non possono essere occupate al lavoro durante le sei settimane che seguono il parto. Il contratto non è sciolto a causa di questa sospensione del lavoro.

§ 7.

Dei corpi di mestiere.

Art. 64. — Il corpo di mestiere è l'associazione di almeno 25 artigiani che esercitano lo stesso mestiere.

Ogni persona che esercita uno dei mestieri sottoposti alle disposizioni della presente legge, come pure gli operai di fabbrica che hanno ricevuto una preparazione professionale, fanno parte

obbligatoriamente del corpo di mestiere rispettivo in conformità dell'art. 2 della presente legge.

Art. 65. — Corpi di mestiere, anche se di professione non affine, possono associarsi al fine di sopportare in comune le spese di amministrazione senza costituire per questo fatto una corporazione.

Gli artigiani dei comuni rurali come pure quelli dei comuni urbani non capiluoghi di dipartimento, i quali non avranno potuto costituirsi in corpo di mestiere nel loro comune, faranno parte del corpo di mestiere che funziona nel capoluogo del dipartimento.

Art. 66. — Il corpo di mestiere è persona giuridica. Può ricevere donazioni e legati con l'autorizzazione dell'*Ufficio centrale*.

Art. 67. — Il corpo di mestiere ha per scopo :

a) di difendere gli interessi del mestiere e di sviluppare il sentimento della probità professionale;

b) di sorvegliare l'insegnamento dell'esercizio del mestiere, dato agli apprendisti ed agli apprendisti-lavoranti, ed il compimento dell'istruzione professionale teorica dei lavoranti;

c) di sottomettere gli apprendisti e gli apprendisti-lavoranti a diversi esperimenti, dotati di premi, da determinare con un regolamento speciale;

d) di vigilare sul decoro personale degli apprendisti, degli apprendisti-lavoranti e dei lavoranti;

e) di vigilare che gli apprendisti e gli apprendisti-lavoranti portino sui loro abiti il segno distintivo del loro mestiere;

f) di diffondere tra gli artigiani la consuetudine di sottomettere le loro vertenze alla Commissione arbitrale;

g) di prendere misure contro la disoccupazione e di assicurare degli sbocchi ai prodotti del mestiere;

h) di provvedere all'organizzazione di istituti di credito e di casse di risparmio per gli artigiani.

Art. 68. — Gli statuti del corpo di mestiere dovranno contenere :

1° lo scopo ed il nome del corpo di mestiere, come pure la località, in cui esso è creato;

2° i diritti e gli obblighi dei membri del corpo di mestiere previsti dalla presente legge;

3° le norme da seguire per le convocazioni e le deliberazioni dell'assemblea generale e del comitato del corpo di mestiere;

4° le norme da seguire per l'elezione del comitato del corpo di mestiere, della Commissione d'esame e della Commissione arbitrale;

5° le norme da seguire per l'organizzazione degli uffici e l'ordinamento degli incarti e della contabilità del corpo di mestiere;

6° la determinazione del periodo di tirocinio degli apprendisti e degli apprendisti-lavoranti;

7° le norme da seguire per il rilascio dei certificati di apprendista e di allievo-lavorante, dei libretti di lavorante e di operaio e dei brevetti di mastro d'arte;

8° il programma degli esperimenti da subire per ottenere il libretto di lavorante ed il brevetto di mastro d'arte;

9° le norme da seguire per la gestione dei fondi del corpo di mestiere;

10° la fissazione delle date in cui dovrà riunirsi l'assemblea generale e l'enumerazione dei doveri del presidente del corpo di mestiere.

Art. 69. — Il corpo di mestiere è amministrato da un comitato composto di un padrone, di un mastro d'arte e da un operaio o da un lavorante, i quali tutti sappiano leggere e scrivere e godano dei diritti civili e politici.

Essi saranno eletti per quattro anni.

Tutti i membri maggiorenni del corpo di mestiere, senza distinzione di nazionalità, possono prendere parte al voto.

Alla scadenza del mandato, il comitato sarà rinnovato in seguito ad estrazione a sorte di due dei suoi membri.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 70. — Il comitato del corpo di mestiere deve:

1° agire in tutte le occasioni a nome del corpo di mestiere e rappresentarlo in giudizio come pure nei rapporti con i terzi e le amministrazioni pubbliche;

2° deliberare circa tutte le domande di certificati di apprendista o di apprendista-lavorante, di libretti di lavorante o di operaio come pure di brevetti di mastro d'arte;

3° preparare il bilancio e redigere la relazione che sarà presentata all'assemblea generale del corpo di mestiere;

4° amministrare i fondi del corpo di mestiere e provvedere alla ripartizione del bilancio;

5° vigilare all'applicazione della legge e assicurare l'ese-

cuzione dei regolamenti, degli statuti e delle decisioni dell'assemblea generale.

Art. 71. — Se il comitato del corpo di mestiere venga a constatare che alcuni mastri d'arte esitano prodotti falsificati, ne riferirà d'urgenza all'*Ufficio centrale*, il quale, in seguito ad inchiesta, deferirà alla giustizia i colpevoli, in conformità all'articolo 336 del Codice penale.

§ 8.

Dell'assemblea generale del corpo di mestiere.

Art. 72. — I membri del corpo di mestiere si riuniscono in assemblea generale ed in assemblea speciale.

L'assemblea generale del corpo di mestiere si compone di tutti i membri maggiorenni del corpo di mestiere, padroni, mastri d'arte, lavoranti ed operai senza distinzione di nazionalità.

L'assemblea speciale si compone di tutti i membri rumeni maggiorenni che godono dei diritti civili e politici senza distinzione tra i padroni, mastri d'arte, lavoranti ed operai.

Art. 73. — Non possono prendere parte ai lavori ed alle deliberazioni dell'assemblea generale i membri del corpo di mestiere che siano in ritardo nel versamento delle loro quote per l'assicurazione contro la malattia o contro l'invalidità e la vecchiaia, al di là delle prescrizioni statutarie.

Art. 74. — L'assemblea generale si riunisce almeno due volte all'anno alle epoche fissate dagli statuti.

Essa potrà tuttavia essere convocata dal presidente del corpo di mestiere tutte le volte che il comitato lo giudicherà conveniente nell'interesse generale del corpo di mestiere.

Art. 75. — L'*Ufficio centrale* convocherà l'assemblea generale tutte le volte che lo crederà necessario e potrà ammettervi tutti i membri, anche quelli che non avranno versate regolarmente le loro quote.

Art. 76. — L'assemblea generale deve:

1° prendere conoscenza del rapporto presentato dal comitato circa l'attività del corpo di mestiere;

2° dare discarico al comitato per la gestione finanziaria dell'anno precedente;

3° votare, con o senza modificazioni, il bilancio del corpo di mestiere preparato dal comitato;

4° deliberare circa le questioni che le saranno sottoposte con un ordine del giorno precedentemente stabilito.

L'assemblea speciale del corpo di mestiere si riunisce:

1° per votare e modificare gli statuti del corpo di mestiere che dovranno, tuttavia, essere approvati dall'*Ufficio centrale*. Questa approvazione dà loro valore legale tra i membri del corpo di mestiere come pure nei riguardi dei terzi e delle autorità amministrative e giudiziarie;

2° per eleggere i membri del comitato.

Art. 77. — Se l'assemblea speciale del corpo di mestiere non elegge il suo comitato, sarà convocata nuovamente dall'*Ufficio centrale*.

Se anche questa volta non si è riuscito ad eleggere il comitato, un rappresentante dell'*Ufficio centrale* designerà provvisoriamente un comitato composto di tre membri, scelti tra i più abili e che abbiano versate le loro quote in conformità agli statuti; questo comitato dovrà avere la conferma dell'*Ufficio centrale*.

§ 9.

Delle corporazioni.

Art. 78. — La riunione di più corpi di mestiere costituisce una corporazione.

La corporazione deve comprendere almeno mille membri.

Se il numero dei membri di un solo corpo di mestiere oltrepassa questa cifra, questo corpo di mestiere potrà costituire, di per sé solo, una corporazione con l'autorizzazione dell'*Ufficio centrale*.

La corporazione è il primo organo delle assicurazioni.

Art. 79. — La corporazione è amministrata da un Consiglio composto dai membri dei comitati di tutti i corpi di mestiere che la costituiscono, come pure dai rappresentanti dei manovali ed operai che non fanno parte del corpo di mestiere, in conformità all'art. 2 della presente legge. Il numero di questi rappresentanti sarà fissato dagli statuti.

Il Consiglio è costituito per quattro anni.

Esso elegge un presidente ed un vice-presidente e si riunisce almeno una volta per settimana.

Art. 80. — Se la corporazione è costituita da un solo corpo di mestiere, il Consiglio sarà composto di sette membri, eletti dall'assemblea generale.

Se il numero dei membri dei comitati dei corpi di mestiere che costituiscono la corporazione oltrepassa la cifra di 21, il Consiglio può designare sette dei suoi membri, che, di concerto con i rappresentanti degli operai, agiranno in suo nome e dovranno rendergli conto della loro attività.

I membri delegati si riuniranno almeno una volta per settimana e, in questo caso, il Consiglio si riunirà almeno una volta ogni mese.

Art. 81. — Nessuno può essere membro di più corporazioni, anche se esercita più mestieri.

Nessuno potrà essere nominato o eletto membro onorario di un corpo di mestiere o di una corporazione se non è un vecchio artigiano, onorevolmente ritirato dal lavoro.

Art. 82. — Il Consiglio d'amministrazione della corporazione deve:

1° amministrare i fondi che la cassa d'assicurazione contro la malattia e per le spese funerarie metterà a sua disposizione, in conformità alle leggi ed ai regolamenti;

2° creare degli uffici di collocamento;

3° creare oppure favorire con sussidi la creazione, presso ciascun corpo di mestiere, di scuole per apprendisti o lavoratori, in conformità ai programmi approvati dall'*Ufficio centrale*;

4° indurre gli apprendisti ed i lavoratori a recarsi in chiesa le domeniche ed i giorni festivi, a visitare i musei industriali, le esposizioni, le fabbriche ed a frequentare le conferenze ed i corsi speciali;

5° tenere i registri in conformità ai moduli stabiliti dall'*Ufficio centrale*.

Art. 83. — Le corporazioni sono investite della personalità giuridica.

Esse non possono acquistare che gli immobili necessari alla loro sede od all'istituzione di scuole, ospedali, sanatori, policlinici, od asili infantili e ciò con l'autorizzazione dell'*Ufficio centrale*.

I fondi, che provengono da donazioni tra vivi o dalle disposizioni testamentarie fatte a favore della cassa di assicurazione contro la malattia, saranno amministrati dalla corporazione, sotto il controllo dell'*Ufficio centrale* e, in caso di cattiva gestione, direttamente da quest'ultimo.

Art. 84. — Gli statuti della corporazione dovranno contenere:

1° il nome e la sede della corporazione;

2° i nomi, le categorie e le sedi dei corpi di mestiere che la costituiscono;

3° i diritti ed i doveri degli amministrati;

4° il modo di elezione, i diritti ed i doveri dei censori;

5° le norme che regolano la convocazione ed il funzionamento dell'assemblea generale della corporazione;

6° le condizioni nelle quali gli statuti possono essere rivoduti;

7° le norme da osservare per la preparazione del bilancio della corporazione da parte del Consiglio di amministrazione;

8° le norme da seguire per la distribuzione dei sussidi in caso di malattia e delle spese funerarie;

9° le misure da prendere per assicurare la frequenza delle scuole istituite dalla corporazione;

10° le attribuzioni e la responsabilità dei funzionari retribuiti dalla corporazione;

11° l'obbligo di fissare per ogni anno, in caso di necessità, nel bilancio della corporazione una quota speciale destinata a coprire le spese di amministrazione, se le somme accordate dallo Stato sono insufficienti.

Art. 85. — Gli statuti della corporazione, come pure le modificazioni da apportare ad essi, dovranno essere approvate dall'*Ufficio centrale*.

Questa approvazione dà loro valore legale tra le parti, come pure nei riguardi dei terzi e delle autorità amministrative e giudiziarie.

Art. 86. — I mastri d'arte, i lavoranti, operai, manovali, apprendisti-lavoranti e apprendisti che lavorano in una località diversa da quella dove ha sede la corporazione di cui fanno parte, riceveranno i sussidi in caso di malattia dalla locale corporazione, come se essi ne fossero membri, dopo che avranno presentato i certificati di apprendista o di apprendista-lavorante, i libretti di lavorante o di operaio, le carte da manovale, i brevetti da mastro d'arte e dopo che avranno provato il versamento delle loro quote.

§ 10.

Dell'assemblea generale della corporazione.

Art. 87. — Saranno ammessi a partecipare all'assemblea generale, senza distinzione di nazionalità, i padroni, mastri d'arte,

lavoranti, operai e manovali, maggiorenni, che abbiano versato regolarmente le loro quote.

Fino a che non è eletto il presidente, l'assemblea sarà presieduta dal più vecchio dei membri presenti. Tuttavia la presidenza ritorna di diritto al controllore, ispettore od ogni altro rappresentante dell'*Ufficio centrale* che assisterà all'assemblea.

Art. 88. — L'assemblea generale della corporazione deve:

1° votare gli statuti della corporazione e le loro eventuali modificazioni;

2° prendere conoscenza della relazione circa l'attività della corporazione presentata dal Consiglio di amministrazione;

3° approvare o modificare il bilancio consuntivo;

4° approvare o modificare il bilancio di previsione della corporazione;

5° dare discarico al Consiglio per la gestione finanziaria dell'anno precedente;

6° deliberare circa le questioni iscritte precedentemente all'ordine del giorno;

7° eleggere i censori ed i loro sostituti.

Art. 89. — L'assemblea generale non può deliberare validamente se non raccoglie almeno la metà dei membri che hanno diritto di parteciparvi.

Le decisioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Se alla prima convocazione non raccoglie la metà dei membri, l'assemblea si riunirà nuovamente a distanza di otto giorni, senza alcun'altra convocazione.

Se, anche dopo questa dilazione, essa non raggiunge questo numero, l'*Ufficio centrale* potrà soddisfare tutti gli obblighi previsti dall'art. 88 della presente legge.

Art. 90. — L'assemblea generale deve riunirsi una volta ogni anno, la prima domenica del mese di maggio.

L'anno finanziario incomincia il 1° aprile e finisce il 31 marzo dell'anno seguente.

L'*Ufficio centrale* può convocare l'assemblea generale tutte le volte che lo riterrà necessario.

Le decisioni dell'assemblea generale saranno raccolte in un registro speciale. Esse saranno firmate dal presidente dell'assemblea, dal segretario della corporazione e da dieci dei membri presenti.

Art. 91. — Le deliberazioni e le decisioni del Consiglio d'amministrazione e dei suoi delegati saranno raccolte in registri e firmate dai membri che hanno partecipato alla seduta.

Art. 92. — I censori saranno eletti dell'assemblea generale. Si procederà ogni anno all'elezione di tre censori effettivi e di tre censori supplenti.

Art. 93. — I censori sono tenuti a verificare una volta al mese i registri e gli altri documenti contabili ed a fare un rapporto all'*Ufficio centrale* dichiarando se le operazioni sono state effettuate in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Essi potranno in ogni momento verificare la cassa e constatare se si è soddisfatto a tutte le domande di sussidio in caso di malattia e per spese funerarie, in conformità alla legge ed agli statuti.

Art. 94. — Più corporazioni dello stesso comune o di comuni vicini possono riunirsi e formare, con l'autorizzazione dell'*Ufficio centrale*, una federazione di corporazioni avente per scopo di mettere in comune i fondi necessari alla costruzione di ospedali, policlinici, dispensari, sanatori, asili infantili, scuole di tirocinio ed altri stabilimenti simili.

Gli statuti della federazione dovranno essere approvati dall'*Ufficio centrale*.

Art. 95. — Le federazioni di corporazioni, le corporazioni ed i corpi di mestiere sono sottoposti al controllo ed all'autorità dell'*Ufficio centrale*.

Ogni decisione dell'assemblea generale del corpo di mestiere o della corporazione, del comitato del corpo di mestiere o del Consiglio di amministrazione della corporazione, come pure ogni decisione delle federazioni di corporazioni, è suscettibile di appello davanti l'*Ufficio centrale* entro trenta giorni dalla data della decisione.

L'appello potrà essere interposto da parte del comitato del corpo di mestiere, del Consiglio di amministrazione della corporazione o della federazione, od anche da parte di cinque membri del corpo di mestiere, della corporazione o della federazione.

Ogni decisione dell'assemblea generale del corpo di mestiere, della corporazione o della federazione, contraria alle disposizioni della presente legge, può essere annullata direttamente dall'*Ufficio centrale*, che dovrà tuttavia notificare l'annullamento.

Art. 96. — L'*Ufficio centrale* può fare ammonizioni motivate

ai Consigli di amministrazione delle corporazioni o delle federazioni di corporazioni ed ai comitati dei corpi di mestiere.

L'*Ufficio centrale* potrà disciogliere il comitato del corpo di mestiere od il Consiglio d'amministrazione della corporazione o della federazione che abbia ricevuto due ammonizioni e designerà un Comitato ed un Consiglio provvisorio.

In questo caso l'*Ufficio centrale* convocherà l'assemblea generale per la elezione di un nuovo Comitato o Consiglio di amministrazione.

§ 11.

Delle Commissioni arbitrali.

Art. 97. — È creata presso ciascuna corporazione una commissione arbitrale chiamata a risolvere le vertenze che possono sorgere tra gli artigiani e le società d'artigiani e tra gli artigiani ed i padroni, in occasione dell'applicazione della presente legge oppure in occasione dell'esercizio del mestiere, qualunque sia la cifra della domanda.

La Commissione procurerà anzitutto di conciliare le parti.

Nei casi in cui non abbia potuto aver luogo la conciliazione, la causa sarà giudicata d'urgenza, il giudizio sarà reso a maggioranza di voti e vi sarà indicato che è stata tentata precedentemente la conciliazione.

Art. 98. — La commissione arbitrale è composta di tre membri, e cioè: il giudice praticante presso il giudice di pace e, in mancanza di questi, il giudice praticante di tribunale, che funziona da presidente; un rappresentante dei padroni ed un rappresentante degli artigiani, operai e manovali.

Tutti gli anni, in occasione delle assemblee speciali, i padroni da una parte, e gli artigiani, operai e manovali dall'altra parte, eleggeranno ciascuno sei rappresentanti nella commissione arbitrale. Il giudice di circondario ne designerà uno di ciascun gruppo, tutti i trimestri, in seguito a sorteggio.

Art. 99. — La commissione arbitrale terrà seduta alla sede del giudice di pace, dopo le ore otto di sera.

Il cancelliere del giudice di pace avrà le funzioni di cancelliere della commissione arbitrale.

Art. 100. — Le parti dovranno comparire in persona davanti la commissione arbitrale e presenteranno essi stessi la loro difesa.

Art. 101. — Se le parti non si sono riconciliate e se dichiarano di sottomettersi alla decisione della commissione arbitrale, il giudizio sarà definitivo ed esecutivo.

Se le parti non hanno fatto questa dichiarazione, il giudizio non potrà essere colpito da opposizione, ma contro di esso potrà essere introdotto appello davanti il giudice di pace della circoscrizione in cui è la sede della corporazione, oppure davanti il tribunale locale, secondo la competenza.

Il termine per l'appello è di cinque giorni interi a partire dalla data del giudizio se esso è stato emesso in contraddittorio e di dieci giorni interi a partire dalla notifica del giudizio, se questo è stato emesso in contumacia.

La notifica del giudizio sarà fatta, a mezzo della polizia o della posta, da quella delle parti che avrà ottenuto vittoria nella causa.

I giudizi e le sentenze definitive saranno investiti della formula esecutoria da parte del giudice di pace della circoscrizione in cui è la sede della corporazione o da parte del tribunale che ha pronunciato il giudizio.

Questi giudizi e sentenze non potranno essere oggetto di alcuna specie di ricorso.

Se le parti risiedono sia abitualmente, sia temporaneamente in località o circoscrizioni differenti, il giudice competente sarà quello della circoscrizione in cui è sorta l'obbligazione.

Art. 102. — Un regolamento d'amministrazione pubblica determinerà la procedura da seguire davanti la commissione arbitrale, la forma delle citazioni, la notifica dei giudizi e la loro esecuzione.

§ 12.

Dei vantaggi accordati agli artigiani.

Art. 103. — Gli artigiani rumeni saranno preferiti nelle aggiudicazioni, al disotto di 30 mila *lei*, degli appalti di imprese e forniture dello Stato, dei dipartimenti, dei comuni e di tutte le altre autorità civili e militari, anche se le loro offerte oltrepassano del 5 % quelle degli altri concorrenti.

Gli artigiani rumeni come pure le società rumene di artigiani, costituite in conformità alla presente legge, saranno am-

messi a consegnare soltanto la metà della cauzione richiesta per le licitazioni pubbliche.

Gli imprenditori e le società sopra nominati non potranno cedere le loro imprese a terzi; essi perderanno, in questo caso, di pieno diritto e dal giorno stesso della conclusione del contratto, il beneficio dei vantaggi accordati dai due alinea precedenti.

Queste disposizioni saranno ugualmente applicabili agli imprenditori ed alle società che si saranno serviti di intermediari.

Nei capitolati d'oneri degli appalti di lavori pubblici o di forniture dello Stato, dei dipartimenti, dei comuni e di tutte le altre autorità civili e militari, sarà prevista una clausola per la quale gli imprenditori non potranno impiegare artigiani non domiciliati nel paese, se non nella proporzione fissata dalle rispettive autorità, secondo la natura dei lavori e la regione in cui sono eseguiti.

Per i lavori di costruzione, le società di artigiani o di operai industriali, permanenti o costituite in vista di determinati lavori, che assumono a loro servizio o si associano un architetto od un imprenditore, beneficeranno della differenza del 5 % anche per i lavori che oltrepassano l'importo di 30 mila *lei*.

Le società cooperative di artigiani, di credito, di produzione e di consumo, i cui statuti saranno approvati dall'*Ufficio centrale*, acquistano la personalità giuridica per il fatto della pubblicazione dei loro statuti nel *Monitore delle Assicurazioni operaie*.

Art. 104. — Gli artigiani o le società di artigiani che dovranno lavorare in una località diversa da quella di loro abituale residenza, beneficeranno, sul percorso delle ferrovie dello Stato e sui battelli del servizio di navigazione fluviale, di una riduzione del 50 % in terza classe; se utilizzano dei vagoni-merce completi, sarà loro applicata la tariffa dei lavoratori agricoli.

I fogli di via, in virtù dei quali essi beneficeranno di queste riduzioni, saranno loro rilasciati individualmente o collettivamente dall'*Ufficio centrale*, in seguito a decisione del Consiglio di amministrazione della corporazione e sotto la responsabilità dei membri di questo Consiglio.

In caso di false dichiarazioni, costoro saranno chiamati in giudizio dall'*Ufficio centrale*, in conformità alla legge di esazione dei fondi dello Stato e condannati a pagare dieci volte la somma a cui ammontano i fogli di via.

Dei funzionari delle corporazioni.

Art. 105. — Il ministro dell'industria e del commercio nominerà presso ciascuna corporazione, in seguito a proposta ed in conformità del parere dell'*Ufficio centrale*:

- 1 contabile;
- 1 aiuto-contabile;
- 1 controllore.

Questi funzionari sono i rappresentanti dell'*Ufficio centrale* presso i corpi di mestiere, le corporazioni e le federazioni di corporazioni.

Art. 106. — I candidati alla funzione di contabile dovranno, per esser nominati, avere 25 anni compiuti e possedere almeno il diploma della scuola commerciale di 2° grado o quello di compimento degli studi liceali.

Gli aiuti-contabili ed i controllori dovranno possedere il diploma della scuola commerciale di 1° grado od almeno il certificato di quattro classi secondarie.

I controllori potranno ugualmente essere scelti tra i diplomati delle scuole superiori di mestiere come pure tra gli artigiani.

Art. 107. — I candidati che sodisferanno a queste condizioni potranno essere sottoposti ad un esame davanti una commissione designata dall'*Ufficio centrale*.

I funzionari in carica al giorno dell'andata in vigore della presente legge e che non hanno subito alcuna punizione, potranno essere anch'essi ammessi a questi esami.

Art. 108. — I contabili, gli aiuti-contabili ed i controllori sono ripartiti in tre classi e retribuiti come segue:

	III Classe	II Classe	I Classe
Contabili	175 lei	225 lei	250 lei
Aiuti-contabili	100 "	125 "	150 "
Controllori	100 "	125 "	150 "

Art. 109. — All'infuori dei funzionari pagati dallo Stato, potranno essere nominati, in caso di necessità e su domanda dei Consigli di amministrazione, altri funzionari della stessa categoria retribuiti dalla Corporazione.

Art. 110. — I contabili e gli aiuti-contabili sono incaricati della tenuta dei libri, incartamenti e conti della Corporazione e dei corpi di mestiere di cui questa è costituita.

Un regolamento speciale determinerà le altre loro attribuzioni, come pure le attribuzioni dei controllori.

Art. 111. — I brevetti e libretti posseduti dagli artigiani al momento della promulgazione della presente legge saranno sostituiti dai brevetti di mastro d'arte e dai libretti di lavorante e di operaio al più tardi entro il termine di un mese a partire dalla data dell'andata in vigore della presente legge.

Per questa sostituzione non sarà riscosso alcuno dei diritti previsti agli articoli 15 e 20 della presente legge.

Art. 112. — Tutte le somme che provengono dalle quote, ammende e differenti tasse dovute dai membri della Corporazione in virtù della legge sull'organizzazione dei mestieri del 1902, sono e restano estinte e sarà sospesa ogni azione per la loro esazione.

Art. 113. — La legge per l'organizzazione dei mestieri del 1902, la legge del 1906, promulgata col Decreto Reale n. 1263, del 12 marzo 1906 sono e restano abrogate.

CAPO II.

Dell'assicurazione contro le malattie.

§ 1.

Art. 114. — È istituita presso l'*Ufficio centrale* dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie una Cassa d'assicurazione contro le malattie e per la concessione di spese funerarie.

Art. 115. — I membri delle Corporazioni, senza distinzione di nazionalità e di sesso, sono obbligati a contribuirvi, allo scopo:

- a) di concedere ai malati cure mediche e farmaceutiche;
- b) di concedere, in caso di malattia, sussidi in danaro agli assicurati, la cui incapacità al lavoro duri più di tre giorni;
- c) di concedere indennità per spese funerarie;
- d) di provvedere alle spese di amministrazione, che dovranno essere approvate dall'*Ufficio centrale*.

Art. 116. — Hanno diritto ai sussidi in danaro, concessi dalla Cassa di assicurazione contro le malattie, gli assicurati che abbiano contribuito alla Cassa almeno per sei settimane; e al pagamento delle spese funerarie gli assicurati che abbiano fatto i loro versamenti almeno per cinquantadue settimane.

Art. 117. — I soccorsi medici in caso di malattia non saranno a carico della Cassa d'assicurazione contro le malattie che per il periodo massimo di sedici settimane.

In caso di ferita provocata da infortunio sul lavoro la Cassa di assicurazione contro le malattie curerà il ferito a proprie spese durante le due prime settimane, e a spese dell'associazione padronale a partire dalla terza settimana susseguente al giorno dell'infortunio.

I soccorsi medici consisteranno in :

- consulti dati dai medici nominati dall'*Ufficio centrale* presso le Corporazioni, o i loro polielinici;
- cura a domicilio;
- cura all'ospedale;
- concessione gratuita di medicinali, oggetti di medicazione, ed altri dello stesso genere.

L'assicurato la cui incapacità al lavoro duri più di tre giorni avrà diritto, inoltre, durante sedici settimane al massimo, ai sussidi pecuniari seguenti :

a) Se ha famiglia a proprio carico :

il 50 % del salario medio della classe alla quale appartiene, quando sia curato a domicilio;

il 25 % del salario medio della classe alla quale appartiene, quando sia curato all'ospedale.

b) Se è celibe :

il 35 % del salario medio della classe alla quale appartiene, quando sia curato a domicilio;

il 10 % del salario medio della classe alla quale appartiene, quando sia curato all'ospedale.

Art. 118. — L'assicurato che ha interrotto il versamento delle quote perde il diritto ai sussidi pecuniari ed al pagamento delle spese funerarie.

Tale diritto risorge, sotto riserva delle disposizioni dell'art. 116 della presente legge, quando l'assicurato ricominci a pagare le sue quote.

Il diritto alla cura medica e ai medicinali gratuiti non si estingue che quattro settimane dopo l'interruzione del pagamento della quota.

Art. 119. — L'invio all'ospedale può essere ordinato, senza il consenso del malato :

1° se la natura della malattia esige un trattamento o richiede delle cure a cui la famiglia del malato non può provvedere;

2° se la malattia è contagiosa;

3° se il malato ha contravvenuto più volte alle prescrizioni del medico curante;

4° se il suo stato o la sua condotta esigono una sorveglianza continua.

La prescrizione dei medici della Corporazione, dell'Associazione Padronale o dell'*Ufficio centrale*, di accogliere negli ospedali i malati è obbligatoria per tutti gli ospedali dello Stato, dei dipartimenti, dei comuni e delle Eforie.

Art. 120. — Le puerpere, facenti parte d'una Corporazione, le quali avranno versato la loro quota almeno per ventisei settimane, riceveranno i sussidi pecuniari predetti durante le sei settimane che seguono il parto.

Potranno del pari essere concessi l'assistenza d'una levatrice e i soccorsi medici e farmaceutici alle mogli degli assicurati, sebbene esse non appartengano alla Corporazione, per lo stesso periodo di tempo, qualora i fondi della Corporazione lo permettano.

La durata dei soccorsi in caso di parto può essere estesa a tre mesi se la puerpera allatti essa stessa il suo neonato.

Art. 121. — L'indennità funeraria è fissata a 60 *lei* per gli assicurati della 1^a classe, a 70 *lei* per gli assicurati della seconda, a 80 *lei* per quelli della terza, a 90 *lei* per quelli della quarta, e a 100 *lei* per gli assicurati della quinta classe.

Questa indennità non sarà concessa se non nel caso che, al momento della morte, l'assicurato fosse in regola col pagamento delle sue quote, oppure egli fosse in cura a spese della Cassa di malattia.

Art. 122. — Consultazioni e cure mediche a domicilio saranno concesse alle mogli e ai fanciulli degli assicurati con essi conviventi.

Inoltre potranno essere loro concessi medicinali a prezzi ridotti o anche gratuitamente.

Art. 123. — Le spese e i sussidi in caso di malattia saranno distribuiti dal contabile della Corporazione, sotto la sorveglianza del presidente del Consiglio di amministrazione della Corporazione e sotto il controllo dell'*Ufficio centrale*.

Art. 124. — I sussidi pecuniari in caso di malattia saranno calcolati e pagati dietro presentazione d'un certificato scritto, rilasciato dal medico della Corporazione.

Il medico che, sia per compiacenza, sia per altri motivi, abbia rilasciato un certificato falso, non fondato o esagerato, sarà im-

mediatamente revocato dall'*Ufficio centrale*, e punito con un'ammenda di 300 a 500 *lei* a profitto della Cassa di malattia, e col carcere da otto giorni a tre mesi.

Le ammende saranno riscosse in conformità alla legge di esazione dei beni dello Stato.

Art. 125. — La Cassa d'assicurazione contro le malattie sarà alimentata da:

a) le quote degli assicurati, calcolate sul tasso delle classi di salari medi, indicate all'art. 127 della presente legge;

b) le economie e i benefizi che si realizzeranno e che saranno versati al fondo della Cassa;

c) le ammende previste dalla presente legge.

Art. 126. — L'*Ufficio centrale*, tenendo conto dei risultati degli anni precedenti, può, se è necessario, aumentare o ridurre, per tutte le Corporazioni, ovvero anche solo per talune di esse, la quota settimanale per l'assicurazione contro le malattie e per le spese funerarie.

Art. 127. — Le quote e i sussidi pecuniari in caso di malattia saranno calcolati in base al tasso dei salari medi di cinque classi di salari, nelle quali gli assicurati sono ripartiti nel modo seguente:

I Classe. — Coloro il cui salario quotidiano non supera un *leu*; cioè, in media, *lei* 0.50.

II Classe. — Coloro il cui salario quotidiano è di 1 a 2 *lei*; cioè in media, *lei* 1.50.

III. Classe. — Coloro il cui salario quotidiano è di 2 a 3 *lei*; cioè, in media, *lei* 2.50.

IV Classe. — Coloro il cui salario quotidiano è di 3 a 4 *lei*; cioè, in media, *lei* 3.50.

V Classe. — Coloro il cui salario quotidiano è di 4 a 5 *lei* e al di sopra di 5 *lei*, cioè, in media, *lei* 4.50.

Le quote dei padroni, che esercitano il proprio mestiere e non impiegano apprendisti, come pure i sussidi pecuniari che sono loro concessi, saranno calcolati in base al tasso della quarta classe; quelli dei padroni che esercitano il mestiere ed impiegano apprendisti, in base al tasso della quinta classe.

Art. 128. — Le quote settimanali sono provvisoriamente fissate come segue:

I. classe.	0.05 <i>bani</i>
II. "	0.20 "
III. "	0.30 "
IV. "	0.45 "
V. "	0.60 "

Art. 129. — L'esazione delle quote dei mastri d'arte, lavoratori, operai e manovali, per l'assicurazione contro le malattie e per le spese funerarie sarà effettuata dal padrone.

Il padrone è tenuto ad acquistare presso la Corporazione, le autorità o gli spacci designati dall'*Ufficio centrale* le marche speciali e di trattenerne l'ammontare ogni settimana sul salario dei propri operai.

Il padrone apporrà le marche mobili su una carta-quietanza divisa in 52 spazi quadrati, due volte più grandi della superficie della marca.

Il padrone, membro d'una Corporazione, dovrà ugualmente possedere una carta-quietanza personale su cui apporrà le marche rappresentanti le proprie quote.

Dopo aver apposto la marca mobile proporzionale su le carte-quietanza dei suoi salariati, così come sulle proprie, se ne è il caso, il padrone le annullerà, applicandovi sopra un timbro di *caoutchouc* col suo nome e con quello della Corporazione.

Egli deve inoltre inserirvi la data dell'annullamento.

La quota degli apprendisti e degli apprendisti-lavoranti che non ricevono salario, sarà interamente sopportata dal padrone in base al tasso della prima classe.

I fondi risultanti dal pagamento delle quote costituiscono il patrimonio dell'*Ufficio centrale*.

Art. 130. — I fondi in moneta provenienti dalla vendita delle marche sono a carico del contabile e del presidente della Corporazione. Essi non conserveranno in cassa che le somme necessarie, determinate dall'*Ufficio centrale*, per far fronte ai bisogni urgenti.

Art. 131. — I padroni che esercitano il mestiere sono tenuti ad iscrivere sopra registri speciali, conformi ai modelli dell'*Ufficio centrale*, il numero degli operai che essi impiegano, come pure i salari pagati settimanalmente.

I fabbricanti debbono iscrivere sopra liste di paga settimanali il numero degli operai e dei manovali che essi impiegano, e i salari pagati individualmente.

Le liste di paga debbono essere tenute conformemente ai registri richiesti dal Codice di commercio.

Il padrone che abbia contravvenuto a questa disposizione sarà passibile di una ammenda di 100 a 300 *lei*, applicata dall'*Ufficio centrale*; in caso di recidiva l'ammenda sarà portata al doppio.

Art. 132. — I fondi messi dall'*Ufficio centrale* a disposizione delle Corporazioni per la concessione di sussidi in caso di malattia non possono, per alcuna ragione, essere destinati ad un impiego diverso da quello designato dall'art. 115 della presente legge. Questi fondi sono inalienabili ed insequestrabili.

I sussidi di malattia potranno essere aumentati quando il fondo di riserva generale superi il totale delle spese degli ultimi cinque anni.

Art. 133. — In caso di liquidazione d'una Corporazione, i suoi membri fanno parte di pieno diritto e obbligatoriamente della Corporazione analoga costituita nello stesso comune o nel comune più prossimo, e i fondi della Corporazione liquidata passeranno a quest'ultima.

La liquidazione delle casse di soccorso degli operai delle miniere non avrà luogo che in caso di liquidazione di tutte le miniere, cave ed imprese industriali che partecipano a questa cassa. In quest'ultimo caso il fondo disponibile sarà versato al fondo generale di riserva per sussidi in caso di malattia, dell'*Ufficio centrale*.

Art. 134. — Gli statuti determineranno le modalità dei soccorsi pecuniari e medici, la cura a domicilio, la notificazione da fare al medico e la sua chiamata, la cura all'ospedale, il trasporto dei malati, le piccole sovvenzioni e i soccorsi eccezionali, le domande di soccorso, la constatazione della origine delle malattie, la perdita dei vantaggi accordati dalla presente legge, la concessione dei sussidi in caso di parto, e delle spese funerarie.

Art. 135. — L'assicurato perde il diritto ai sussidi pecuniari e sarà curato all'ospedale, se la malattia o la ferita provengano dallo stato di ubbriachezza.

Art. 136. — Sono soggette alle disposizioni della presente legge, e al controllo dell'*Ufficio centrale*, le casse di mutuo soccorso contro le malattie che funzionano presso le fabbriche e le imprese dello Stato, dei dipartimenti e dei comuni.

Gli statuti di queste casse di mutuo soccorso saranno comunicati all'*Ufficio centrale* e sottoposti alla sua approvazione.

Le amministrazioni delle imprese industriali private non possono obbligare gli operai da esse impiegati a partecipare alle casse di soccorso, funzionanti presso le imprese stesse, anche se i loro statuti sono approvati dall'*Ufficio centrale*.

Art. 137. — Le società libere di mutuo soccorso che non avranno acquistata la personalità giuridica all'entrata in vigore

della presente legge, dovranno sottoporre i propri statuti all'approvazione dell'*Ufficio centrale*.

Queste società acquisteranno la personalità giuridica, appena i loro statuti saranno approvati dall'*Ufficio centrale* e pubblicati nel *Monitore delle Assicurazioni operaie*.

Art. 138. — Le società di cui all'art. 137, che, entro un anno a partire dalla promulgazione della presente legge, non avranno conformato i loro statuti alle prescrizioni della legge stessa, e non li avranno sottoposti all'approvazione dell'*Ufficio centrale*, saranno sciolte di pieno diritto.

Art. 139. — Le quote settimanali per le casse di soccorso in caso di malattia e per spese funerarie, che funzionano presso le ferrovie rumene, come pure presso tutte le fabbriche dello Stato, saranno rimosse e i fondi saranno impiegati conformemente alle prescrizioni della presente legge e sotto il controllo dell'*Ufficio centrale*.

I fondi di riserva già costituiti all'entrata in vigore della presente legge restano di proprietà di queste casse.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili per tutto ciò che concerne l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia degli operai sopra menzionata.

La cassa di soccorso delle ferrovie rumene può concedere una assicurazione supplementare contro l'invalidità e la vecchiaia mediante quote supplementari dei propri membri e col reddito del fondo di riserva attuale.

Gli statuti delle casse di malattia e quelli dell'assicurazione supplementare dovranno essere provvisti dell'omologazione dell'*Ufficio centrale*. In ugual modo si procederà per le altre casse che funzionano presso le fabbriche dello Stato.

CAPO III.

Dell'assicurazione contro gli infortuni.

§ 1.

Art. 140. — Sono soggette all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni le imprese e gli stabilimenti privati, come pure le imprese e gli stabilimenti appartenenti allo Stato, ai dipartimenti, ai comuni, e precisamente:

a) le industrie e i mestieri nei quali si fa uso di macchine mosse da motori meccanici, a vapore, a gas, ad elettricità, a esplosione o ad acqua;

b) le imprese di costruzioni, di sterramento, le miniere, le cave, le segherie, le imprese agricole che fanno uso di macchine, le imprese forestali, l'esercizio di molini, le imprese di tramways e di ferrovie di ogni specie, le imprese di navigazione fluviale e marittima, e le imprese di trasporti per ciò che concerne il carico e lo scarico delle merci.

La lista di queste imprese può essere ampliata dall'*Ufficio centrale*.

Art. 141. — Tutti gli operai e i manovali occupati nelle industrie e imprese predette hanno diritto, in caso di ferita causata da infortunio sul lavoro, alle seguenti indennità:

Il ferito, membro d'una Corporazione, sarà curato dalla Cassa di malattia, durante le due prime settimane che seguono l'infortunio, e riceverà dall'Associazione Padronale per l'assicurazione contro gli infortuni, a partire dalla terza settimana, soccorsi medici e farmaceutici, ed accessori, come stampelle, bendaggio, ecc., ed una rendita per tutta la durata dell'infermità.

Se l'operaio non appartiene ad alcuna Corporazione, i soccorsi predetti saranno a carico del capo impresa durante le due prime settimane che seguono l'infortunio, e, a partire dalla terza settimana, saranno a carico dell'Associazione Padronale per l'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 142. — In caso d'invalidità totale la rendita è uguale ai due terzi del salario; in caso d'invalidità parziale, sarà ridotta proporzionalmente dall'*Ufficio centrale*.

Art. 143. — Se lo stato dell'operaio colpito da invalidità totale richiede cure permanenti d'un'altra persona, la rendita potrà essere elevata dall'*Ufficio centrale* alla totalità del salario.

Art. 144. — La rendita sarà calcolata in base al tasso del salario quotidiano medio ricevuto dal ferito durante l'ultimo anno, calcolando che siano trecento i giorni lavorativi.

Se il salario quotidiano sorpassa cinque *lei*, la rendita, in caso d'invalidità totale o parziale, sarà calcolata in base al tasso del salario quotidiano di cinque *lei*; l'eccedente del salario, al disopra di cinque *lei*, non si computa che fino alla concorrenza d'un terzo del suo valore.

Art. 145. — In caso di morte proveniente da infortunio, è concessa:

1° Una indennità funeraria di cento *lei*.

2° Una pensione eguale al quinto del salario medio del defunto alla vedova che non abbia figli, fino alla sua morte o al suo

nuovo matrimonio, ed una pensione eguale al quinto del salario annuo per ciascun figlio fino al compimento di sedici anni di età.

L'ammontare complessivo di queste pensioni non può eccedere i tre quinti del salario medio del defunto.

Art. 146. — I figli naturali hanno diritto alla pensione sopra indicata in caso d'infortunio mortale della loro madre, se questa era assicurata.

Nel caso in cui l'operaia sia morta in seguito ad infortunio, il vedovo, già invalido prima dell'infortunio stesso, avrà diritto, come i suoi figli, alla pensione prevista all'art. 145 della presente legge. Tutte queste pensioni sono incedibili e inalienabili.

Art. 147. — Una pensione eguale al quinto del salario è assegnata agli ascendenti, se essi vivevano a carico del defunto. La pensione sarà assegnata anzitutto al padre e alla madre, e, solamente in loro mancanza, agli avi.

Art. 148. — I capi delle imprese previste all'art. 140 della presente legge sono obbligati di partecipare all'Associazione Padronale, al fine di assicurare in comune i loro operai contro i rischi d'infortuni sul lavoro, nei limiti fissati dalla presente legge.

La sede dell'Associazione Padronale sarà all'*Ufficio centrale*.

È considerato come padrone d'una impresa la persona per conto della quale essa è condotta. Per i lavori di costruzione è reputato padrone l'imprenditore dei lavori; per le imprese agricole, il proprietario delle macchine.

Lo Stato, quale padrone, non partecipa all'Associazione Padronale. Esso medesimo, nei limiti fissati dalla presente legge, è l'assicuratore degli operai impiegati nelle imprese da esso dipendenti.

L'Associazione Padronale e parimenti lo Stato pagheranno, in caso d'infortunio, le rendite previste dalla presente legge, senza ricercare se l'infortunio è dovuto a forza maggiore o a colpa da parte della vittima. Tuttavia se la vittima ha volontariamente provocato l'infortunio, il padrone, a mezzo dell'Associazione Padronale, potrà sottoporre il caso all'*Ufficio centrale*.

Gli articoli 998, 999, 1000, 1001, 1002 e 1003 del Codice civile non si applicano ai casi d'infortunio previsti dalla presente legge.

Art. 149. — Gli statuti dell'Associazione Padronale conterranno:

1° Le tavole per classi di rischi di tutte le imprese e gestioni che fanno parte dell'Associazione Padronale.

2° La fissazione delle quote dei padroni associati, conforme-

mente alle tavole per classi di rischi e al totale dei salari pagati da ciascuno di loro.

3° L'obbligo dell'Associazione Padronale di coprire le somme da pagare, in conformità della presente legge, ripartendole tra i suoi membri, secondo le classi di rischi e l'ammontare totale dei salari pagati da ciascuno di loro.

4° L'impiego dei fondi, conforme esclusivamente alle destinazioni previste dalla presente legge.

5° L'indicazione delle misure che i padroni saranno obbligati a prendere per prevenire gli infortuni.

6° Il modo di esazione delle quote, conformemente alla legge di esazione dei fondi dello Stato.

7° La costituzione d'un fondo di riserva, basata sul totale delle quote annuali, fissate in base alle classi di rischi in modo che, dopo lo spirare d'un periodo di 21 anni, il fondo di riserva possa mantenere costante il carico annuale dell'Associazione Padronale.

8° Il modo nel quale deve esser rappresentata l'Associazione Padronale, le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione e dei censori, le regole concernenti le assemblee generali ordinarie e straordinarie.

9° Gli statuti determineranno i soccorsi medici, il trattamento a domicilio, la notificazione da fare ai medici, il trattamento all'ospedale, il trasporto dei feriti, le domande d'indennità, le modalità per il loro conseguimento, la ricerca delle cause d'infortunio, ecc.

10° Vi sarà previsto, inoltre, che per le imprese forestali, le segherie, le miniere, le costruzioni, le opere di sterro, le costruzioni di banchine, e in generale, per tutte le imprese temporanee, sarà versato, nell'anno stesso dell'infortunio, mediante le contribuzioni dei padroni di queste imprese, il capitale costituente le pensioni da pagare.

Queste imprese saranno esentate dal contributo per la formazione del fondo di riserva previsto all'alinea 7 del presente articolo.

Art. 150. — Il Consiglio d'amministrazione dell'Associazione Padronale si compone di 7 membri almeno e al massimo di 15. L'*Ufficio centrale* vi sarà rappresentato da un delegato, membro del Consiglio, e dal suo presidente, che sarà di diritto il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Associazione Padronale.

Il direttore generale e il vice-direttore generale dell'*Ufficio centrale* assisteranno alle sedute del Consiglio.

Art. 151. — L'assemblea generale elegge i tredici membri del Consiglio d'amministrazione, tre censori effettivi e tre supplenti.

I censori saranno eletti per un anno e i membri del Consiglio d'amministrazione per nove anni.

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni tre anni mediante sorteggio; i membri uscenti sono rieleggibili.

Art. 152. — L'Associazione Padronale è persona giuridica. Può ricevere donazioni e legati coll'approvazione dell'*Ufficio centrale*.

Art. 153. — L'amministrazione centrale dell'Associazione Padronale è a carico dell'*Ufficio centrale* che dovrà tenere, riguardo al suo avere, una contabilità distinta. Tutte le altre spese saranno a carico dell'Associazione Padronale.

Art. 154. — Le classi di rischi saranno soggette ad una revisione, che l'*Ufficio centrale* farà ogni 5 anni, in base ai risultati dell'esperienza acquisita. I nuovi statuti dovranno essere approvati dall'*Ufficio centrale*, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 156 della presente legge.

Art. 155. — Gli statuti e le modificazioni ad essi apportate devono essere omologate dall'*Ufficio centrale*.

Art. 156. L'omologazione degli statuti fatta dall'*Ufficio centrale* conferisce loro l'autenticità; la pubblicazione nel *Monitore delle Assicurazioni operaie* dà agli statuti forza obbligatoria sia tra le parti, sia rispetto ai terzi.

Gli statuti, dopo approvati dall'*Ufficio centrale*, saranno pubblicati nel *Monitore delle Assicurazioni operaie*.

Art. 157. — Il padrone che non si sarà conformato alle norme stabilite dagli statuti per prevenire gli infortuni, sarà punito dal Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale* con un'ammenda che può raggiungere 1000 *lei*, e in caso di recidiva 5000 *lei*.

Queste ammende saranno riscosse a favore dell'Associazione Padronale.

Art. 158. — Il padrone è tenuto a dichiarare senza ritardo qualsiasi infortunio avvenuto nella sua impresa, secondo i moduli dell'*Ufficio centrale*. L'inosservanza di quest'obbligo sarà punita dal Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale* con un'ammenda da 100 *lei* a 3000 *lei*. In caso di recidiva entro due anni l'ammenda potrà essere portata a 5000 *lei*. Queste ammende saranno riscosse a favore dell'Associazione Padronale.

Art. 159. — Il padrone che avrà fatto dichiarazioni false, o che avrà dato notizie inesatte circa i salari pagati, le classi di

rischio, o la data in cui la fabbrica ha incominciato a funzionare, sarà punito dall'*Ufficio centrale* con un'ammenda che potrà elevarsi a 500 *lei* a favore dell'Associazione Padronale.

Se egli non ha messo in uso o non ha tenuto al corrente i libri o i fogli-paga in conformità all'art. 131 della presente legge, oppure se non ha prodotto in tempo utile i documenti comprovanti l'ammontare dei salari pagati, come pure i documenti su cui è basato il calcolo dei premi, sarà punito con un'ammenda che potrà elevarsi a 300 *lei* a beneficio dell'Associazione Padronale.

Art. 160. — Il padrone che avrà trattenuto in tutto o in parte sui salari degli operai la quota che egli deve all'Associazione Padronale, sarà punito con un'ammenda fino a 400 *lei* a beneficio dell'Associazione Padronale.

Art. 161. — L'*Ufficio centrale* costituirà d'ufficio l'Associazione Padronale, e le quote che esso avrà stabilite saranno riscosse conformemente alla legge d'esazione dei fondi dello Stato.

Art. 162. — Di qualsiasi infortunio avvenuto nelle loro circoscrizioni dovrà essere dato immediatamente avviso all'*Ufficio centrale* dalle autorità amministrative, comunali, dipartimentali e di polizia.

CAPO IV.

Dell'assicurazione per pensioni di vecchiaia e dell'assicurazione contro l'invalidità causata da malattia.

§ 1.

Art. 163. — I padroni che esercitano il mestiere, i mastri d'arte, lavoranti, operai, manovali, apprendisti-lavoranti ed apprendisti occupati nelle miniere, cave, fabbriche e mestieri, e parimenti tutti quelli occupati nelle fabbriche ed imprese dello Stato, dei dipartimenti e dei comuni, sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro l'invalidità causata da malattia, e a quello della pensione di vecchiaia, a partire da sedici anni compiuti.

Art. 164. — L'assicurato che, avendo versato le sue quote durante duecento settimane, abbandoni il suo mestiere, la sua occupazione speciale o il suo lavoro nelle imprese enumerate all'articolo 163 della presente legge, potrà nondimeno continuare l'assicurazione, ma senza beneficiare delle contribuzioni dello Stato e del padrone. In tal caso egli sarà obbligato di prendere a suo carico il pagamento delle contribuzioni di questi ultimi.

Art. 165. — Solamente l'*Ufficio centrale* avrà diritto di designare, tra gli operai impiegati nelle imprese enumerate all'art. 163 della presente legge, quelli che, avuto riguardo al numero di giorni che lavorano durante l'anno, potranno essere liberati dall'obbligo dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.

Art. 166. — Le persone che godono di pensioni o di altri assegni annui concessi dallo Stato, dai dipartimenti e dai comuni, come pure le persone già assicurate per effetto di leggi speciali, non sono considerate dalla presente legge.

Art. 167. — Non possono parimenti essere ammesse a versare quote per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia le persone che, al momento della promulgazione della presente legge, abbiano raggiunto l'età di 65 anni.

§ 2.

Del diritto alla pensione.

Art. 168. — L'*Ufficio centrale* assegnerà rendite di invalidità e di vecchiaia.

Art. 169. — Ogni assicurato che provi di aver raggiunto l'età di 65 anni avrà diritto alla rendita di vecchiaia.

Art. 170. — Ogni assicurato colpito da incapacità permanente al lavoro riceverà, senza condizione d'età, la rendita d'invalidità.

È considerato come colpito da incapacità permanente al lavoro chi non è più in grado di guadagnare col proprio lavoro la terza parte di ciò che guadagna un operaio valido della stessa categoria.

Art. 171. — L'assicurato che, senza essere colpito da invalidità permanente, è stato malato per sedici settimane consecutive, riceve, allo spirare di questo periodo, una rendita d'invalidità per la durata ulteriore della sua incapacità al lavoro, purchè abbia versato le proprie quote almeno per duecento settimane.

Art. 172. — L'assicurato non ha diritto alla rendita d'invalidità se egli si è intenzionalmente reso incapace di lavorare o se ha contratto l'invalidità commettendo un crimine o un delitto accertati da un giudizio. In questo caso, se l'assicurato ha la famiglia domiciliata in Rumania e se egli la manteneva col suo lavoro, l'*Ufficio centrale* potrà attribuire la rendita in tutto o in parte a quei membri della famiglia che non sono stati suoi complici.

Art. 173. — Se l'assicurato è tanto malato da far temere che la malattia gli produca un'incapacità permanente al lavoro, l'*Uf-*

ficio centrale potrà, anche prima del termine di 16 settimane, adottare il trattamento previsto all'art. 119 della presente legge. Le stesse misure potranno essere prese ugualmente ad ogni momento dall'*Ufficio centrale* per l'assicurato vittima d'infortunio sul lavoro; in questo caso le spese sono a carico dell'Associazione Padronale.

Durante la cura all'ospedale del ferito o del malato, l'*Ufficio centrale* pagherà alla famiglia di questi, sui fondi d'invalidità e di vecchiaia, le indennità previste all'art. 117 della presente legge.

In quest'ultimo caso l'*Ufficio centrale* ha il diritto di reclamare dalla Cassa di assicurazione contro le malattie, o dall'Associazione Padronale, il rimborso delle somme distribuite conformemente alle disposizioni della presente legge.

Art. 174. — L'*Ufficio centrale* può, per gli assicurati che ne fanno domanda, sostituire il pagamento della rendita col mantenimento in una *casa di riposo*, purchè essi abbiano precedentemente consentito a starvi almeno tre mesi.

Art. 175. — L'assicurato non può ottenere la rendita d'invalidità se non ha versato le proprie quote almeno per 200 settimane, di cui almeno 16 nel corso di ogni anno.

Egli non può ottenere la pensione di vecchiaia se non ha versato le proprie quote almeno per mille e duecento settimane.

Art. 176. — Il diritto alla pensione si estingue per l'assicurato il quale, anche dopo aver versato le quote per 200 settimane, contribuisce nel corso di un anno per meno di 16 settimane. Questo diritto non rinasce se non quando l'assicurato contribuisca di nuovo per 200 settimane, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 175 della presente legge.

Art. 177. — Se nella situazione di un beneficiario di una pensione d'invalidità si produce un cambiamento che non permetta più di considerarlo come incapace di lavorare, la pensione può essergli ritirata.

Art. 178. — La pensione viene sospesa:

1° per tutto il tempo in cui l'avente diritto alla pensione subisce il carcere per una durata superiore ad un mese; ma se egli ha la famiglia domiciliata in Rumania e se la manteneva col proprio lavoro, la pensione potrà essere devoluta in tutto o in parte a quei membri della famiglia che non sono stati suoi complici;

2° per tutto il tempo in cui l'assicurato non ha la residenza abituale nell'interno dello Stato.

Art. 179. — Le donne assicurate che si maritano e che cessano di lavorare un mese dopo aver contratto matrimonio hanno il diritto di reclamare il rimborso delle quote che sono state versate per esse, purchè i versamenti siano stati effettuati almeno per 200 settimane.

Questo diritto deve essere invocato, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno del matrimonio.

Il rimborso produce l'estinzione di tutti i diritti che risultavano prima dall'assicurazione.

Art. 180. — Quando un assicurato ha il diritto di reclamare danni ed interessi contro terzi che hanno causato la sua invalidità, il diritto passa all'*Ufficio centrale* sino alla concorrenza dell'ammontare della pensione che questo deve pagare.

Art. 181. — Le pensioni non sono cedibili nè sequestrabili.

Art. 182. — La pensione annua d'invalidità si compone di una somma fissa di 150 *lei* all'anno, alla quale si aggiunge un'altra somma variabile secondo il numero delle settimane di versamento delle quote.

Quest'ultima somma è uguale al prodotto per dieci *bani* del numero delle quote settimanali pagate dall'assicurato oltre le 200 previste all'art. 175 della presente legge.

Art. 183. — La pensione di vecchiaia è uguale alla somma fissa della rendita d'invalidità se l'assicurato è capace di lavorare.

Art. 184. — Il beneficiario d'una pensione di vecchiaia che diviene invalido ha diritto di domandare l'aumento della sua rendita sino a raggiungere l'ammontare della pensione d'invalidità che gli è dovuta, tenendo conto del numero delle settimane nelle quali ha pagato la quota, che siano in più delle duecento richieste dall'articolo 175 della presente legge.

Le rendite di vecchiaia e di invalidità saranno pagate mensilmente al principio di ciascun mese.

Art. 185. — Non può essere domandato il rimborso degli arretrati pagati al principio del mese, qualunque sia il motivo della sospensione della rendita.

Art. 186. — La pensione d'invalidità comincia a decorrere dal giorno della presentazione e della registrazione della domanda, qualunque sia la data della decisione con la quale viene concessa la rendita.

La pensione di vecchiaia comincia a decorrere dal primo giorno del mese susseguente a quello in cui l'assicurato ha provato di avere raggiunto il suo sessantacinquesimo anno di età.

Art. 187. — Se un assicurato, la cui domanda di pensione era stata presentata mentre egli viveva, muore prima di aver ottenuto una decisione che gli accordi la rendita, la vedova o, in mancanza di essa, i figliuoli al disotto di 16 anni hanno diritto al pagamento degli arretrati che sarebbero stati dovuti al defunto sino al giorno della morte.

§ 3.

Delle quote.

Art. 188. — Il fondo per le pensioni di vecchiaia e di invalidità è costituito dai versamenti degli assicurati, dai contributi dei padroni e dalla assegnazione dello Stato.

I versamenti degli assicurati, come pure i contributi dei padroni, che dovranno sempre essere di egual valore, saranno riscossi settimanalmente mediante marche mobili speciali; l'assegnazione dello Stato sarà eguale alla metà del valore delle marche adoperate. Il Ministero dell'industria e del commercio ordinerà, un mese dopo la constatazione, il pagamento a favore dell'*Ufficio centrale* di questa assegnazione sui crediti iscritti a tale scopo nel bilancio dello Stato.

Art. 189. — I padroni che esercitano essi stessi il mestiere e le persone che lavorano a domicilio per proprio conto sono tenute a pagare sia la quota del padrone che quella dell'operaio.

I padroni che impiegano apprendisti ed apprendisti-lavoranti non salariati debbono pagare, oltre la propria quota, quella degli apprendisti ed apprendisti-lavoranti.

Art. 190. — La quota di assicurazione dev'essere pagata settimanalmente. La settimana di contribuzione comincia il lunedì di ogni settimana e la quota di assicurazione sarà in ogni caso trattenuta sul salario del primo giorno di lavoro per la settimana intera.

Lo Stato pagherà all'*Ufficio centrale* le quote degli assicurati per tutta la durata del loro servizio militare, purchè abbiano, prima di questo periodo, contribuito in modo regolare all'assicurazione, e purchè, terminato il servizio militare, abbiano ripreso il lavoro in una delle imprese enumerate all'art. 163 della presente legge.

Saranno considerate come pagate le quote relative alle sei settimane che seguono il parto.

Art. 191. — Le quote settimanali sono fissate in 45 *bani* per un periodo di dieci anni dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge; lo Stato, il padrone e l'assicurato pagheranno ciascuno un terzo di tale quota, ossia 15 *bani*.

Le quote saranno rivedute e nuovamente stabilite alla scadenza di ogni periodo di 10 anni.

Art. 192. — Se un uomo, assicurato per almeno 200 settimane, muore prima di aver ottenuto una rendita d'invalidità e di vecchiaia, la vedova o, in mancanza di essa, i figli legittimi al disotto di 16 anni hanno diritto al rimborso delle quote pagate dal defunto durante il periodo di assicurazione.

Se una donna, assicurata per almeno 200 settimane, muore prima di aver ottenuto una rendita d'invalidità e se il vedovo sopravvivente è capace di lavorare, le quote pagate dall'assicurata non saranno rimborsate. Se però il vedovo è incapace di lavorare o se l'assicurata ha lasciato morendo figli al disotto di 16 anni, il marito invalido o, in mancanza di esso, i figli hanno diritto al rimborso delle quote pagate dall'assicurata defunta.

Il diritto al rimborso deve essere invocato, sotto pena di prescrizione, entro l'anno che segue la morte dell'assicurato.

CAPO V.

Dell'amministrazione delle assicurazioni operaie.

§ 1.

Art. 193. — È istituito un *Ufficio centrale* dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie la cui sede è stabilita a Bucarest.

L'*Ufficio centrale* è incaricato:

di organizzare e di amministrare la Cassa di assicurazione contro le malattie, l'Associazione Padronale per l'assicurazione contro gli infortuni, la Cassa d'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, e il credito degli artigiani, in conformità alla legge promulgata col decreto reale n. 3453, del 19 dicembre 1909,

sulle Banche e Cooperative popolari d'artigiani; il Consiglio speciale di cui all'art. 4, secondo alinea della legge stessa, è sottoposto;

di organizzare, sorvegliare e controllare le Società libere di mutuo soccorso;

di far redigere e pubblicare sotto la sua sorveglianza il *Monitore delle Assicurazioni operaie*.

Art. 194. — L'Ufficio centrale è amministrato da un Consiglio di amministrazione, composto di 13 membri nominati per decreto reale per 7 anni, cioè:

a) due membri nominati dal Ministro delle finanze e 7 nominati dal Ministro dell'industria e del commercio;

b) due padroni nominati dal Ministro dell'industria e del commercio scelti da una lista di sei padroni presentata dall'Associazione Padronale;

c) due artigiani od operai nominati dal Ministro dell'industria e del commercio e scelti da una lista comprendente un delegato per ogni corporazione eletto dall'assemblea generale delle corporazioni.

Il Ministro dell'industria e del commercio designerà, in caso di vacanza, i nuovi membri tra i supplenti iscritti sulle liste di ogni categoria.

Dopo il primo periodo di 7 anni, il Consiglio sarà rinnovato ogni 3 anni, mediante estrazione a sorte di 3 e di 4 membri alternativamente tra quelli indicati all'alinea a).

I membri designati agli alinea b) e c) saranno rinnovati mediante estrazione a sorte in ragione di un padrone e di un artigiano od operaio ogni 3 anni.

I membri designati sono rieleggibili e possono essere di nuovo nominati.

I delegati dei padroni e degli operai debbono essere rumeni e dell'età di almeno 30 anni.

Art. 195. — Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presidente; prende le decisioni a maggioranza di voti. I membri del Consiglio sono retribuiti in ragione di 30 lei per seduta e 50 lei per ogni giorno d'ispezione.

Il Consiglio potrà delegare diverse attribuzioni ai suoi membri; tre membri, di cui uno nominato dal Ministro delle finanze, e due eletti dal Consiglio, costituiranno il Comitato esecutivo.

Il direttore generale funzionerà da segretario del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione dell'*Ufficio centrale*.

L'*Ufficio centrale* dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie terrà la sua contabilità distinta conformemente alle norme della legge sulla contabilità di Stato.

L'*Ufficio centrale* sarà provveduto di una Cassa centrale diretta da un cassiere centrale incaricato:

di incassare i fondi provenienti dalla vendita delle marche, dai diritti e dalle ammende attribuite dalla presente legge a profitto dell'*Ufficio centrale*;

di distribuire alle corporazioni le somme necessarie al pagamento dei sussidi in caso di malattia, delle spese funerarie e delle spese di amministrazione;

di eseguire il pagamento delle rendite e delle pensioni previste dalla presente legge.

Le spese ordinarie saranno pagate dietro ordine del direttore generale o del vice-direttore generale e, in virtù di una delegazione del Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale*, dal direttore della contabilità coll'approvazione d'un membro del Consiglio, delegato a tal uopo dal Comitato esecutivo o dal Consiglio di amministrazione.

Il pagamento delle rendite e delle pensioni liquidate non sarà effettuato che dopo la loro approvazione definitiva e la loro iscrizione nel registro speciale del Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale*.

Art. 196. — I rappresentanti degli assicurati devono, ogni volta che sono convocati a consiglio, informare il padrone. La loro assenza dal lavoro in questo caso non può essere causa di rottura di contratto prima del termine stipulato.

Art. 197. — Il Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale* approva gli statuti dei Corpi di mestiere e delle corporazioni e quelli delle Casse di soccorso contro le malattie che funzionano presso le pubbliche amministrazioni; esamina i loro bilanci e la loro gestione e presenta le proprie osservazioni; si pronuncia sull'accettazione di donazioni e di legati fatti in suo favore o in favore dei Corpi di mestiere, delle corporazioni e delle Casse speciali d'assicurazione; compie tutte le operazioni finanziarie occorrenti per far fruttare i fondi dell'assicurazione, veglia alla stretta applicazione di tutte le disposizioni della presente legge.

Art. 198. — Il Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale* propone i propri funzionari al Ministro dell'industria e del commercio che li nomina con decreto reale.

Il Consiglio si pronuncia, in seguito a giudizio, sulla messa in disponibilità, sulla sostituzione e sulla destituzione dei propri funzionari incapaci, negligenti o scorretti, e ne riferisce al Ministro dell'industria e del commercio, che li metterà in disponibilità o li revocherà con decreto reale.

Art. 199. — I funzionari destituiti per decreto reale non potranno essere nominati a nessuna altra carica dello Stato, dei dipartimenti o dei comuni.

Art. 200. — Le entrate dell'*Ufficio centrale* sono costituite:

- 1) dai contributi dello Stato, dei padroni e degli operai previsti dalla presente legge;
- 2) da donazioni e legati;
- 3) dalle ammende e soprattasse che dovranno pagare, in conformità alla presente legge, i padroni e gli operai che avranno contravenuto alle disposizioni della legge e dei regolamenti;
- 4) dal provento dell'investimento dei fondi della Cassa;
- 5) dai fondi di riserva delle Casse speciali delle corporazioni che saranno messe in liquidazione;
- 6) dalle successioni vacanti;
- 7) dai depositi fatti alla Cassa di risparmio, di depositi e prestiti, i cui libretti divengano perenti;
- 8) dal prodotto dei couponi dei titoli di Stato non reclamati entro un quinquennio.

Art. 201. — L'*Ufficio centrale* è incaricato di amministrare tutti i fondi della Cassa di assicurazione contro le malattie, e della Cassa di assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, che esso investirà in prestiti od in titoli dello Stato rumeno o in altri valori e titoli garantiti dallo Stato. Un quarto potrà essere investito in stabilimenti e costruzioni utili agli assicurati.

L'*Ufficio centrale* può aumentare i fondi dell'assicurazione contro le malattie di tutte o di parte delle somme provenienti dai cespiti d'entrata indicati agli alinea 6, 7 ed 8 dell'art. 200 della presente legge.

Art. 202. — L'anno finanziario comincia il 1° aprile di ogni anno.

Art. 203. — Tutte le decisioni del Consiglio d'amministra-

zione dell'*Ufficio centrale* saranno trascritte sopra un registro speciale e firmate dai membri presenti alla seduta.

Il Ministro dell'industria e del commercio può tenere sospese le decisioni del Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale* e chiedergli di deliberare nuovamente sulle stesse questioni.

Art. 204. — L'*Ufficio centrale* dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie è diretto da un Direttore Generale, coadiuvato da un vice Direttore Generale che potrà sostituirlo in caso di bisogno.

Il Direttore Generale darà esecuzione alle decisioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il personale dell'*Ufficio centrale* è ripartito in un servizio interno ed in un servizio esterno.

Il servizio interno comprende:

1ª *Sezione*: L'assicurazione contro l'invalidità proveniente da malattia e per le pensioni di vecchiaia;

2ª *Sezione*: I corpi di mestiere, le corporazioni, l'assicurazione contro le malattie, e per le spese funerarie;

3ª *Sezione*: L'assicurazione contro gli infortuni;

4ª *Sezione*: Il servizio dei calcoli tecnici, della statistica e della biblioteca;

5ª *Sezione*: Il servizio medico;

6ª *Sezione*: Le Società di credito e le Cooperative;

7ª *Sezione*: La Direzione della contabilità generale, del personale, del protocollo generale e il servizio del materiale;

8ª *Sezione*: Il contenzioso.

Art. 205. — Il servizio degli attuari ha il compito di provvedere ai calcoli tecnici delle assicurazioni, compila le statistiche, provvede al reimpiego, alla verifica e alla rettifica delle *carte quietanze*, a fissare l'ammontare di ciascuna pensione accordata, nonchè a tutti i lavori di calcoli tecnici necessari per dare esecuzione alla presente legge.

Art. 206. — Il servizio esterno comprende:

- a) gli ispettori, ingegneri meccanici e ingegneri di miniere;
- b) i medici ispettori;
- c) gli ispettori con altre incombenze di quelli previsti agli alinea a) e b);
- d) gli ispettori contabili;
- e) i controllori.

I funzionari del servizio esterno sono i rappresentanti dell'*Ufficio centrale*.

Art. 207. — La retribuzione, l'assegno giornaliero e il numero dei funzionari dell'*Ufficio centrale* sono fissati nel modo seguente:

	Terza classe	Assegno giornaliero	Seconda classe	Assegno giornaliero	Prima classe	Assegno giornaliero
1 Direttore Generale	1000	200	1100	250	1200	300
1 Vice Direttore Generale	250	150	900	200	1000	200
1 Direttore della contabilità	800	100	900	150	1000	150
1 Cassiere Centrale	600	—	700	—	800	—
5 Vice Direttori	600	100	700	150	800	150
6 Ispettori	600	—	700	—	800	—
1 Medico-capo	600	—	700	—	800	—
4 Attuari	500	—	600	—	700	—
1 Avvocato-capo	700	—	800	—	900	—
1 Avvocato segretario	300	—	350	—	400	—
14 Capi ufficio	300	—	350	—	400	—
20 Controllori	250	—	300	—	350	—
1 Redattore del <i>Monitore delle Assicurazioni</i>	500	—	550	—	600	—
1 Registratore	250	—	300	—	350	—
8 Archivisti	200	—	250	—	300	—
25 Commessi redattori	200	—	250	—	300	—
10 Commessi spedizionieri:						
5 all'archivio	120	—	150	—	200	—
5 al registro						
9 Dattilografe	120	—	140	—	160	—
1 Intendente	150	—	200	—	250	—
9 Uscieri	80	—	100	—	120	—
1 Portiere	100	—	120	—	150	—
5 Facchini	65	—	80	—	100	—

Art. 208. — L'*Ufficio centrale* potrà, secondo i bisogni dei servizi, domandare l'aumento del numero dei funzionari previsti dalla presente legge.

Il numero dei funzionari non potrà in alcun caso essere ridotto, nè i loro salari diminuiti per via di bilancio.

Art. 209. — La promozione da una classe all'altra avrà luogo di 5 in 5 anni.

Non potranno essere promossi ad un posto d'un grado superiore che i funzionari di 1^a classe del grado immediatamente inferiore, che abbiano almeno cinque anni di anzianità in tale classe, e solamente se si faccia vacante un posto.

Il Consiglio d'amministrazione può proporre, a partire dal grado di capo ufficio, persone che non appartengono all'*Ufficio centrale*, in caso di capacità o attitudini speciali riconosciute.

L'*Ufficio centrale* può proporre delle donne per le funzioni d'ispettore previste agli alinea b) e c).

Art. 210. — Saranno iscritti annualmente, nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, i crediti necessari per retribuire il personale delle corporazioni, previsto dall'art. 105 della presente legge, i crediti necessari al pagamento del personale e delle spese di cancelleria dell'*Ufficio centrale*, come anche lo stanziamento annuale per il contributo dello Stato all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.

Art. 211. — L'*Ufficio centrale* beneficerà delle disposizioni dell'alinea XVIII dell'art. 10 della legge generale delle dogane.

§ 2.

Della esazione delle quote.

Art. 212. — Il padrone dovrà pagare, oltre alla propria parte di quota, la parte di quota dell'operaio, che preleverà sul salario di quest'ultimo. Egli solo è responsabile del pagamento di questi due contributi.

Se l'assicurato non è stato occupato dallo stesso padrone durante tutta la settimana da tassare, l'ammontare totale del contributo padronale e del prelevamento all'operaio sarà pagato dal padrone che ha impiegato per primo l'assicurato e che tratterrà sul salario dell'operaio tutta intiera la quota settimanale.

Il padrone ha diritto di reclamare dal padrone che lo segue nell'obbligo il rimborso della parte proporzionale della quota settimanale che egli ha dovuto pagare. Se l'assicurato lavora presso un'altra persona per conto di un padrone, è quest'ultimo tenuto a pagare le due quote e non la persona presso la quale l'assicurato lavora.

Art. 213. — L'esazione delle quote si effettua mediante l'apposizione di marche mobili emesse dall'*Ufficio centrale*. Ogni

marca porterà l'indicazione della sua destinazione e del suo valore. Le marche saranno annullate secondo le prescrizioni dell'art. 129 della presente legge.

L'*Ufficio centrale* determina le dimensioni ed il colore delle marche, la durata della loro validità e la data della loro rinnovazione.

Le marche saranno messe in vendita dall'Amministrazione delle poste, dalle Amministrazioni finanziarie e da tutti gli altri uffici che saranno designati dall'*Ufficio centrale*.

Art. 214. — L'esazione delle quote arretrate sarà effettuata contro i padroni colle norme della legge sulle esazioni dei fondi dello Stato, sia dagli organi di esazione esistenti, sia da nuovi organi creati dall'*Ufficio centrale* in virtù d'uno speciale regolamento, o specialmente designati dall'*Ufficio centrale* a tale scopo.

Art. 215. — Le marche debbono essere apposte sulla *carta-quietanza*. Solamente l'apposizione e l'annullamento delle marche sulla carta-quietanza fanno prova dell'eseguito versamento delle quote.

Ogni operaio o padrone che eserciti il mestiere deve possedere una *carta-quietanza*; se l'assicurato non è munito di tale carta o se rifiuta di presentarla, può essere obbligato dall'imprenditore o dai funzionari dell'*Ufficio centrale* a procurarsene una.

In caso contrario sarà punito dall'*Ufficio centrale* con un'ammenda di cinque *lei* a favore della Cassa di malattia, e in caso di recidiva l'ammenda potrà elevarsi a 15 *lei*. Il padrone è obbligato ad acquistargli una *carta-quietanza* trattenendone il prezzo sul salario.

Il modello della *carta-quietanza* sarà determinato dall'*Ufficio centrale*.

Art. 216. — Ogni *carta-quietanza* contiene 52 caselle destinate all'apposizione delle marche.

Art. 217. — Le carte-quietanze perdute, distrutte o divenute inutilizzabili possono essere sostituite con altre. Le quote il cui pagamento è giustificato sull'antica carta saranno segnate mediante riporto sulla nuova.

Art. 218. — È vietato di apporre sulla *carta-quietanza* qualunque segno, menzione, apprezzamento, osservazione e giudizio. L'assicurato ha diritto di reclamare il rinnovamento di una carta che porti simili iscrizioni fatte dal padrone.

Le carte non conformi alle disposizioni suddette devono essere trattenute dalle autorità alle quali pervengono ed inviate all'*Uf-*

ficio centrale per essere sostituite con altre nuove. Appena le marche saranno state apposte ed annullate sulla nuova *carta-quietanza*, questa dovrà essere riconsegnata all'assicurato.

Solamente gli organi dell'assicurazione hanno il diritto di ritenere una *carta-quietanza* per verifiche, sostituzioni, rettifiche di caleoli, riporti, ecc.

Art. 219. — Chiunque, eccettuato il padrone o gli organi amministrativi dell'assicurazione, abbia trattenuto la *carta-quietanza* d'un assicurato sarà obbligato di restituirla per mezzo degli organi dell'Amministrazione.

Art. 220. — Le norme previste agli articoli 212-219 inclusi sono ugualmente applicabili alla riscossione delle quote menzionate all'art. 129.

§ 3.

Del pagamento delle pensioni.

Art. 221. — Il pagamento delle pensioni è effettuato dall'Amministrazione delle poste urbane e rurali, da tutte le casse ed uffici d'esazione dello Stato, dalle banche popolari e da tutti gli organi amministrativi di ciò incaricati dall'*Ufficio centrale*.

§ 4.

Della procedura per ottenere la pensione.

Art. 222. — La domanda per la concessione di una pensione d'invalidità, di vecchiaia, o di infortunio, deve essere presentata alla corporazione. Vi saranno uniti tutti i documenti in appoggio richiesti dall'*Ufficio centrale*. La corporazione ne formerà un incartamento e emetterà decisione motivata sul diritto dell'assicurato alla pensione.

Art. 223. — L'incartamento, così costituito, sarà trasmesso all'*Ufficio centrale*.

Questo verifica i documenti, procede a tutte le ricerche di fatto sull'infortunio o sulla malattia che ha provocato l'invalidità, come pure alle altre indagini mediche che crede necessarie e se riconosce che l'assicurato ha diritto ad una pensione, ne fa stabilire l'ammontare dai suoi attuari.

L'*Ufficio centrale* può ricorrere nelle sue ricerche alla consultazione di documenti, alla audizione di testimoni, come pure a diverse perizie, quando occorrono.

Se il diritto dell'assicurato alla pensione è riconosciuto, l'*Ufficio centrale* emette una decisione indicando l'ammontare della pensione ed i motivi che hanno determinato la fissazione di tale somma.

Art. 224. — Quando l'invalidità derivante da un infortunio è totale, ai termini dell'art. 142 della presente legge l'assicurato ha diritto alla pensione d'invalidità oltre quella che gli sarà data dall'Associazione Padronale.

Art. 225. — La decisione colla quale viene rigettata la domanda per ottenere la rendita d'invalidità o di vecchiaia, come pure la decisione che ne determina l'ammontare, possono essere impugnate dall'assicurato in primo ed ultimo grado davanti la Commissione d'appello. Questa Commissione terrà le proprie sedute nella sede dell'*Ufficio centrale*.

L'appellante può presentare la propria difesa personalmente, per procuratore, o a mezzo di una memoria scritta.

Art. 226. — La Commissione d'appello è composta di tre consiglieri dell'Alta Corte di Cassazione e di Giustizia, nominata dal Ministro dell'industria e del commercio.

Essa giudica in fatto ed in diritto per i casi d'infortunio, e solamente in diritto per i casi d'invalidità sopravvenuta in seguito a malattia.

Art. 227. — Qualsiasi lite e contestazione tra padroni ed assicurati, tra la Cassa di malattia e gli assicurati oppure relativa al pagamento delle quote, ai sussidi in caso di malattia e di infortunio, o alle spese funerarie, sarà giudicata in prima istanza dai tribunali arbitrali con diritto di appello, e in ultima istanza dal Consiglio di amministrazione dell'*Ufficio centrale*.

In ogni dipartimento il tribunale arbitrale è composto di un operaio e di un padrone, e presieduto dal presidente del tribunale o da chi ne fa le veci.

L'operaio chiamato a funzionare da giudice sarà scelto mediante estrazione a sorte sulle liste preparate dall'assemblea generale della corporazione; il padrone sarà scelto mediante estrazione a sorte sopra una lista di padroni preparata dalla Camera di commercio.

Essi dovranno essere rumeni ed avere almeno 25 anni d'età.

Art. 228. — I certificati e tutti gli altri documenti che debbono essere uniti alla domanda di rendita o all'appello interposto contro la decisione che nega la pensione o contro la decisione che

fissa l'ammontare della quota o della pensione, sono rilasciati gratuitamente ed esenti da tasse. Sono ugualmente esenti da tasse le citazioni davanti l'*Ufficio centrale* e davanti ai tribunali arbitrali, come pure tutti gli atti di procedura per le contestazioni che nascessero dalla esecuzione della presente legge.

Art. 229. — I tribunali di diritto comune hanno competenza per tutte le controversie tra i terzi e le Casse di malattie dello Stato, o fra i terzi e le corporazioni, o fra i terzi e l'*Ufficio centrale*.

§ 5.

Dei provvedimenti disciplinari e delle penalità.

Art. 230. — In caso d'irregolarità o di abusi nell'amministrazione d'un corpo di mestiere, di una corporazione, di una federazione di corporazioni o d'una associazione padronale, può essere pronunziata dall'*Ufficio centrale* la revoca immediata degli amministratori colpevoli. L'*Ufficio centrale* dovrà prendere inoltre le misure necessarie per assicurare la conservazione dei beni di queste istituzioni, anche prima della nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori revocati non potranno essere rieletti o nuovamente nominati entro il biennio dalla loro revoca.

Gli amministratori, censori, funzionari e preposti ai corpi di mestieri, alle corporazioni, federazioni di corporazioni, casse di malattia, come pure quelli delle associazioni padronali e dell'*Ufficio centrale* che abbiano sottratto i danari o i valori loro confidati, saranno puniti per dilapidazione di beni pubblici in conformità all'art. 140 del C. P. e all'art. 123 dello stesso Codice, se hanno commesso un falso.

Coloro che avranno accettato offerte o promesse, o ricevuto dei doni o regali per compiere un atto della funzione o dell'impiego loro spettante, saranno puniti col carcere da uno a tre mesi.

La restituzione delle somme dilapidate non sottrae il colpevole alle conseguenze dell'azione pubblica, anche quando egli non sia stato messo in mora.

Ogni amministratore, censore, funzionario o preposto ai corpi di mestiere, alle corporazioni, alle federazioni di corporazioni, alle casse di malattia, alle associazioni padronali, e all'*Ufficio*

centrale rifiutasse di consegnare i fondi delle dette istituzioni ai nuovi amministratori, sarà punito col carcere fino a sei mesi.

Il rifiuto è constatato mediante processo verbale redatto dai delegati o rappresentanti dell'*Ufficio centrale*.

Il giudice di pace della circoscrizione è competente per istruire e per giudicare tutti i delitti previsti dalla presente legge. Egli avrà a tale scopo le attribuzioni del giudice istruttore.

Il giudizio deve essere pronunziato al più tardi entro un mese dal giorno in cui il reclamo venne ricevuto.

A tale giudizio non può essere fatta opposizione; ma, esso è suscettibile di appello davanti al tribunale entro 10 giorni; il tribunale deve pronunziarsi nel termine di 20 giorni.

Non potranno essere ricevuti nell'amministrazione dei corpi di mestiere, delle corporazioni, delle federazioni, ecc., coloro che abbiano subito una condanna pronunziata con giudizio definitivo per i casi sopra indicati.

Art. 231. — Chiunque si opponga allo scioglimento o alla consegna della cassa o dei registri sarà punito con un'ammenda da 200 a 1000 *lei*.

Art. 232. — L'azione pubblica può essere esercitata dagli interessati e dai presidenti del Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale*, del Comitato del corpo di mestiere, del Consiglio d'amministrazione della corporazione, della federazione e delle associazioni padronali.

Lo stesso dicasi per l'appello.

Art. 233. — Il padrone che avrà contravvenuto alle disposizioni degli articoli 129, 212 e 213 della presente legge dovrà pagare da 10 a 100 volte il valore delle marche che avrà omesso di apporre tanto per i propri operai che per sè stesso. In caso di recidiva il contravventore sarà soggetto ad un'ammenda doppia pronunziata dall'*Ufficio centrale* e al carcere da due a sei mesi.

Le contravvenzioni saranno constatate dai controllori delle corporazioni e dagli ispettori e delegati dell'*Ufficio centrale*.

I loro processi verbali di constatazione faranno fede in giudizio. La pena del carcere sarà applicata, in seguito a giudizio, conformemente all'art. 230.

L'operaio che abbia staccato le marche sarà punito col doppio dell'ammenda e colla pena del carcere qui sopra indicate.

Art. 234. — Le ammende, le tasse previste dagli statuti e dalla presente legge, le condanne pecuniarie emesse dalla Com-

missione arbitrale con giudizi definitivi ed esecutivi, come pure quelle emesse mediante ogni altra decisione, saranno riscosse conformemente alla legge di esazione dei contributi dello Stato.

§ 6.

Disposizioni transitorie.

Art. 235. — Sono dati in esclusiva proprietà all'*Ufficio centrale*, sui demani dello Stato: tre ettari a Govora, due ettari a Călimănești, tre ettari a Vulcana, tre ettari a Techir-Ghiol, e quattro ettari a Amara (distretto di Jalomitza), allo scopo di costruire in queste stazioni balnearie, degli ospedali e sanatorii.

L'*Ufficio centrale* non può acquistare immobili nei comuni urbani e rurali se non per costruirvi asili per i vecchi, case di salute, case di convalescenza, ospedali per adulti e bambini, polyclinici, asili d'infanzia, locali per scuole e locali per le corporazioni e i corpi di mestiere.

Art. 236. — Tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, avranno dai 41 anni compiuti ai 65 non compiuti, avranno diritto alla pensione di vecchiaia, anche se essi non avranno versato i loro contributi durante le 1200 settimane previste dall'art. 175 della presente legge, purchè essi paghino regolarmente la quota almeno per 48 settimane per anno, dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge fino al compimento dei loro 65 anni d'età.

Art. 237. — Il pagamento delle pensioni di vecchiaia comincerà ad essere effettuato sei mesi dopo il giorno della promulgazione della presente legge.

Non potranno partecipare all'assicurazione, nè beneficiare delle pensioni di vecchiaia e d'invalidità coloro che, il giorno della presentazione della legge, avranno compiuti 59 anni:

1° se non si è constatato che prima del giorno della presentazione della presente legge, essi hanno lavorato senza interruzione durante 5 anni, in una delle imprese enumerate all'art. 163 di questa legge;

2° se essi godono d'una rendita immobiliare personale eguale o superiore a 600 lei per anno;

3° se essi impiegano più di un lavorante.

Art. 238. — I membri del Consiglio d'amministrazione previsti dall'art. 194 della presente legge, come pure il personale

dell'*Ufficio centrale* previsto dagli articoli 204 e 206 della presente legge, saranno nominati, eccezionalmente per questa prima volta, dal Ministro dell'industria e del commercio, immediatamente dopo la promulgazione della presente legge.

Art. 239. — Tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge saranno determinate con regolamenti di pubblica amministrazione.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Legge per la modificazione e l'aggiunta di alcune disposizioni della legge su l'organizzazione dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie, promulgata con Decreto Reale N. 3244, del 26 Aprile 1913.

Della Commissione di conciliazione.

Art. 97. — Il Comitato del corpo di mestiere avrà parimenti funzioni di Commissione di conciliazione, chiamata a comporre le vertenze sorte tra padroni ed operai, manovali ed artigiani, come pure tra questi ultimi e le società di artigiani, vertenze che siano determinate sia dall'applicazione del primo capitolo della presente legge, sia dall'esercizio del loro mestiere, qualunque sia l'ammontare della domanda.

La Commissione di conciliazione terrà le sue sedute alla sede della corporazione.

Le domande per il giudizio conciliativo dovranno essere indirizzate al presidente del Comitato del corpo di mestiere e saranno esenti da ogni diritto di bollo.

Art. 98. — Se le parti addivengono ad un componimento, la Commissione di conciliazione stenderà la sua decisione in un registro speciale.

Se non si è potuto raggiungere la conciliazione, il presidente ne dà atto con una decisione speciale; in seguito la parte attrice del giudizio potrà intentare lite davanti il giudice di pace del circondario.

Art. 99. — La Commissione di conciliazione terrà seduta, quando occorra, al massimo due volte la settimana, dalle 8 alle 11 ore di sera.

Il contabile come pure gli altri funzionari della corporazione avranno le funzioni di segretari della Commissione di conciliazione.

Art. 100. — Il giudice di pace del circondario giudica di queste vertenze in seduta speciale tenuta una volta per settimana dopo le 8 ore pomeridiane; questo giudizio è esente da ogni diritto di bollo ed i termini per adirlo sono abbreviati di metà in confronto di quelli previsti dalla legge per i giudizi di pace.

Art. 101. — Le vertenze sorte tra i padroni che esercitano un mestiere ed i loro clienti, per somme dovute in pagamento di oggetti forniti o di lavori eseguiti, fino alla concorrenza di 150 *lei* di valore, saranno giudicate in primo ed ultimo grado dai giudici di pace circondariali, con diritto di opposizione entro tre giorni dalla comunicazione e con diritto di ricorso davanti al tribunale.

Se il ricorso è ammesso, il tribunale giudicherà in merito.

La causa sarà discussa d'urgenza e prima di ogni altro affare in seduta ordinaria in ogni grado di giudizio. Il procedimento sarà gratuito.

Gli interessi dovuti per le somme aggiudicate in seguito al procedimento saranno calcolate secondo il tasso usuale commerciale e cominceranno a decorrere a partire dal giorno della consegna dell'oggetto convenuto.

Art. 102. — Un regolamento d'amministrazione pubblica determinerà le norme di applicazione degli articoli 97, 98, 99 e 100 della presente legge, come pure le norme per l'esecuzione delle decisioni della Commissione di conciliazione e delle sentenze previste agli articoli 100 e 101 della presente legge.

Le cause che sono attualmente pendenti davanti le Commissioni arbitrali saranno sottomesse d'ufficio al giudice di pace del circondario, il quale giudicherà secondo le disposizioni dell'art. 100 della presente legge; il tentativo di conciliazione sarà fatto, in questo caso, dal giudice di pace.

Art. 117. — I sussidi in caso di malattia saranno a carico della Cassa d'assicurazione contro la malattia solamente durante un periodo massimo di sedici settimane.

In caso di ferita causata da un infortunio sul lavoro, le cure mediche saranno a carico dell'Associazione Padronale; i sussidi pecuniari saranno parimenti pagati sui fondi di questa Associazione.

Le cure mediche consisteranno in :

consulti da parte dei medici assunti dall'*Ufficio centrale*, presso le corporazioni od i loro policlinici;

cura a domicilio;

cura all'ospedale;

distribuzione gratuita di medicinali, oggetti di medicazione ed altri dello stesso genere.

Inoltre l'assicurato, che dalla malattia sia reso inabile al lavoro per un tempo maggiore di tre giorni, avrà diritto, durante un periodo massimo di 16 settimane, ai sussidi pecuniari seguenti :

a) se ha famiglia a suo carico il 50 % del salario medio della classe alla quale egli appartiene;

b) se non ha famiglia a suo carico il 35 % del salario medio della classe alla quale egli appartiene.

Questi sussidi saranno accordati al malato tanto se egli si fa curare all'ospedale quanto a domicilio.

Durante i primi tre giorni di malattia non saranno pagati sussidi pecuniari, salvo che la malattia duri più di otto giorni.

L'ammontare dei sussidi pecuniari indicati agli alinea a) e b) potrà essere modificato dal Consiglio di amministrazione dell'*Ufficio centrale* una sola volta e dopo trascorsi due anni dalla promulgazione della presente legge.

L'ammontare dell'aumento o della eventuale diminuzione dovrà essere stabilito per via di calcolo, e, in caso di aumento, si dovrà provare che le quote potranno sopperire alle nuove spese.

La decisione del Consiglio d'amministrazione, approvata dal Ministro dell'industria e del commercio, dovrà essere promulgata con parere del Consiglio dei Ministri e per Decreto Reale.

Sono aggiunti, alla fine dell'art. 119, i seguenti alinea :

Tuttavia se anche in questi casi il malato si oppone al suo internamento all'ospedale, i sussidi pecuniari indicati all'art. 117 saranno ridotti a metà.

Le operaie in puerperio facenti parte di una corporazione, le quali abbiano versato le loro quote per almeno 26 settimane, riceveranno i sussidi pecuniari sopraindicati durante le due settimane precedenti il parto.

Esse non potranno beneficiare dei sussidi pecuniari durante le due settimane precedenti il parto, se non presenteranno un certificato firmato dal medico della corporazione.

Art. 121. — L'indennità per spese di funerali è fissata a cento *lei* per gli assicurati della prima classe, a 125 *lei* per gli assicurati della seconda classe, a 150 *lei* per quelli della terza, a 175 *lei* per quelli della quarta, ed a 200 *lei* per gli assicurati della quinta classe.

Se il numero delle classi sarà ulteriormente aumentato, la indennità per le spese di funerali sarà aumentata di 25 *lei* per ogni nuova classe.

È aggiunto alla fine dell'art. 127 il seguente alinea :

Il Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale* potrà tuttavia ripartire, a seconda della loro capacità di guadagno, i pa-

droni che esercitano il loro mestiere, sia che impieghino o non impieghino apprendisti, in altre classi oltre quelle sopraindicate.

È aggiunto alla fine dell'art. 128 il seguente alinea :

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio centrale potrà aumentare il numero di queste classi.

L'alinea 2 dell'art. 132 è soppresso e sono aggiunti alla fine dell'articolo i seguenti alinea :

Al fondo di riserva della Cassa di malattia saranno versate ogni anno le somme dell'entrata annuale di questa cassa rimaste libere d'impiego, dopo che si sarà provveduto alle spese necessarie per il personale medico, i medicinali, gli strumenti di medicazione, i sussidi pecuniari di malattia e per le spese funerarie, la pigione dei locali per i dispensari e le corporazioni come pure il personale straordinario di queste ultime, ecc.

Il fondo di riserva di questa Cassa non potrà essere investito in opere di costruzione se non quando avrà raggiunto l'ammontare delle spese sostenute dalla Cassa durante i due ultimi anni.

In questo caso, non potrà essere investito che un terzo del fondo di riserva e solamente per la costruzione di ospedali.

La rendita dell'eccedenza del fondo di riserva servirà a garantire i prestiti ammortizzabili che eventualmente la Cassa di malattia facesse alla Cassa d'invalidità e vecchiaia, parimenti per la costruzione di ospedali.

Art. 145. — In caso di morte causata da infortunio sul lavoro sono accordate :

1° indennità funerarie di valore uguale a quelle previste all'art. 121 della presente legge.

Queste indennità non potranno essere cumulate con le spese funerarie accordate dalla Cassa di malattia.

Alla fine dell'art. 145 sono aggiunti i seguenti alinea :

In caso di morte, gli aventi diritto della vittima che non risiedevano nello Stato (in Rumenia) nel momento dell'infortunio, non hanno diritto alla rendita a meno che nel loro paese di origine sia riconosciuto il principio di reciprocità in questa materia.

L'operaio straniero, il quale abbia ottenuto una rendita d'infortunio e cessi di risiedere nello Stato (in Rumenia) durante un anno, avrà diritto, a titolo di totale indennità, ad un capitale uguale a tre volte il valore della rendita che gli era assegnata.

Ogni rendita che non ecceda annualmente cento *lei*, può essere estinta, con il consenso dell'Associazione Padronale e del titolare maggiorenne, dall'*Ufficio centrale* mediante il suo capitale costitutivo, che dovrà essere versato dalla suddetta Associazione.

Il Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale* stabilirà una tabella per la estinzione di queste rendite.

I padroni delle imprese industriali isolate che fruiscono dei vantaggi della legge per l'incoraggiamento dell'industria nazionale, sono obbligati ad istituire ed a mantenere a loro spese una infermeria contenente almeno due letti per ogni cento operai ed una camera per l'allestimento di un dispensario.

L'*Ufficio centrale* potrà obbligare i padroni di numerose imprese limitrofe, che si trovino nelle condizioni sopra menzionate, ad associarsi allo scopo di allestire siffatte infermerie.

L'*Ufficio centrale* determinerà gli apparecchi e le installazioni di cui dovranno essere provviste queste infermerie, a seconda della natura dell'industria.

I malati saranno curati a spese della Cassa di malattia ed i feriti in seguito ad infortunio sul lavoro saranno curati a spese dell'Associazione Padronale.

L'*Ufficio centrale* è autorizzato a concludere con i proprietari di miniere accordi speciali, in virtù dei quali questi proprietari, costituiti in associazione, potranno estinguere le rendite assegnate in seguito ad un decesso per infortunio sul lavoro, versando un capitale che rappresenti mille volte il salario quotidiano, e riceveranno in cambio la rendita dovuta dall'Associazione Padronale.

Alla fine dell'art. 152 sono aggiunti gli alinea seguenti:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Associazione Padronale può interporre appello entro otto giorni davanti la Commissione d'appello contro le decisioni dell'*Ufficio centrale* relative alle pensioni ed alle rendite d'infortunio.

La Commissione d'appello giudicherà conformemente agli articoli 225 e 226 della presente legge.

L'appello sarà interposto e sostenuto sia direttamente per mezzo di un memoriale, sia da un membro delegato del Consiglio d'amministrazione dell'Associazione Padronale.

Art. 153. — I funzionari necessari all'amministrazione centrale ed al servizio esterno dell'Associazione Padronale saranno a carico di questa Associazione e saranno nominati da essa, salvo i vice-di-

rettori, i capi degli uffici di accertamento, di imposizione e di fissazione delle rendite, l'archivista, quattro impiegati ed una dattilografa.

I funzionari nominati dall'Associazione Padronale hanno gli stessi doveri disciplinari e gerarchici dei funzionari dell'*Ufficio centrale*.

Alla fine dell'art. 164 è aggiunta l'alinea seguente:

Il Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale* può concedere assicurazioni supplementari sia contro l'invalidità, sia contro la vecchiaia, sia contro l'invalidità e vecchiaia insieme, alla condizione che gli assicurati versino delle quote supplementari conformemente ad un regolamento stabilito per queste assicurazioni.

Le quote dello Stato e quelle del padrone saranno invariabili.

Tra il primo e secondo alinea dell'art. 193 è inserito l'alinea seguente:

Gli è riconosciuta la personalità giuridica.

Alla fine dell'art. 193 è fatta la seguente aggiunta:

Il Direttore Generale rappresenta l'*Ufficio centrale* in giudizio.

Art. 195. — Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presidente ed un vice-presidente. Il Consiglio prende le decisioni a maggioranza di voti. I membri del Consiglio sono retribuiti in ragione di 30 *lci* per ciascun giorno di seduta e 50 *lci* per ciascun giorno di ispezione.

Il Consiglio potrà delegare diverse attribuzioni ai suoi membri.

Il Comitato esecutivo è costituito, oltre che del presidente che ne fa parte di pieno diritto, di tre membri del Consiglio, di cui uno è eletto dal Consiglio d'amministrazione, il secondo nominato dal Ministro delle finanze ed il terzo nominato dal Ministro dell'Industria e del commercio.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza.

Il Comitato esecutivo provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale* ed alla preparazione dei lavori che dovranno essere sottoposti al Consiglio.

Il Comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta sia necessario.

L'*Ufficio centrale* terrà la contabilità delle spese di bilancio, conformemente alle norme prescritte dalla legge della contabilità pubblica, terrà i conti dell'entrata della Cassa di malattia, della Cassa delle pensioni di invalidità e della Associazione Padronale col sistema contabile della partita doppia.

L'*Ufficio centrale* avrà un servizio di cassa diretto da un tesoriere centrale. Questi è incaricato: di incassare i fondi risultanti dalla vendita delle marche e quelli risultanti dai diritti e dalle ammende specificate dalla presente legge a favore dell'*Ufficio centrale*, di distribuire alle corporazioni le somme necessarie al pagamento dei sussidi in caso di malattia, delle spese funerarie e delle spese d'amministrazione; di effettuare il pagamento delle rendite e delle pensioni previste dalla presente legge.

Sarà ordinato il pagamento delle spese previste dal bilancio dell'*Ufficio centrale* dal Direttore Generale; in sua assenza dal vice Direttore Generale; ed in assenza di quest'ultimo ne sarà ordinato il pagamento dal Direttore della contabilità, con previa autorizzazione del presidente del Consiglio d'amministrazione.

Il Direttore generale stabilirà, il 1° marzo di ciascun anno, il bilancio delle entrate e delle spese della Cassa d'assicurazione contro le malattie e della Cassa d'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Associazione Padronale ne stabilirà il bilancio nella stessa data.

Il Direttore Generale, con l'approvazione del Consiglio di amministrazione, ordinerà il pagamento delle spese di queste Casse d'assicurazione conformemente ai loro rispettivi bilanci.

Le spese imprevedute nel bilancio di queste Casse d'assicurazione non potranno essere effettuate se non con l'approvazione del Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale*.

Il pagamento delle rendite e delle pensioni concesse non sarà effettuato che in seguito alla loro definitiva approvazione ed alla loro iscrizione nei registri speciali denominati: Registro delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e di rendite derivanti da infortunio.

All'art. 209 le parole « cinque anni » sono sostituite con le parole « due anni ».

Alla fine dell'art. 210 è aggiunto il seguente alinea:

Le rimesse di denaro fatte dall'*Ufficio centrale* ai corpi di

mestiere ed alle corporazioni come pure le rimesse di denaro di queste ultime all'*Ufficio centrale*, i pagamenti delle rendite e pensioni di invalidità, vecchiaia ed infortuni; i pagamenti dei sussidi in denaro per malattia e delle indennità funerarie ordinati o effettuati dall'*Ufficio centrale*, saranno fatti gratuitamente, per mezzo di tutti gli uffici postali urbani e rurali, sia con l'invio di monete sia con vaglia postali o con lettere di valore, come pure per mezzo di tutte le amministrazioni finanziarie dello Stato.

Alla fine dell'art. 225 è introdotta la seguente aggiunta :

Il termine per l'appello sarà di un mese, a partire dal giorno in cui è stata data comunicazione della decisione del Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale*.

L'art. 227 è sostituito con l'art. seguente :

Tutte le vertenze sorte tra operai, manovali, apprendisti, lavoratori, mastri d'arte e padroni, relativi alle quote dell'assicurazione contro la malattia e dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, saranno definite dall'*Ufficio centrale*.

All'art. 228 sono soppresse le parole : « e davanti i tribunali arbitrali ».

Art. 233. — Il padrone che abbia contravvenuto alle disposizioni degli articoli 129, 212 e 213 della presente legge, dovrà pagare il valore delle marche che avrà ommesso di applicare sopra le *carte-quietanza* ed inoltre una ammenda di importo uguale al valore di queste marche, tanto per i suoi operai quanto per sè, se esercita il mestiere.

Nel caso che egli sia recidivo per la prima volta, dovrà pagare una ammenda uguale al doppio del valore delle marche non applicate e nel caso che sia recidivo per la seconda volta, dovrà pagare il triplo del valore delle marche non applicate.

Queste ammende saranno applicate dal Direttore generale, che dovrà farne rapporto, il 15 di ogni mese, al Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale*.

Se il padrone è contravventore per la quarta volta alle disposizioni sopra menzionate, dovrà pagare tre volte il valore delle marche e inoltre, ad istanza dell'*Ufficio centrale*, sarà deferito davanti il giudice di pace del circondario. Il giudice del circondario farà l'istruttoria e giudicherà il colpevole secondo le prescrizioni

dell'art. 230 della presente legge. Il colpevole sarà passibile d'una pena che varia tra uno e due mesi di carcere.

L'operaio che abbia staccate le marche applicate sopra le *carte-quietanza*, ad ogni infrazione sarà punito dall'*Ufficio centrale* con il doppio delle ammende sopra indicate.

Il padrone che abbia staccato qualcuna delle marche applicate sopra le *carte-quietanza* sarà punito con il doppio delle ammende sopra indicate ed inoltre sarà punito dal giudice del circondario con una pena variante tra uno e quattro mesi di carcere.

Chiunque abbia contraffatto o falsificato le marche di assicurazione oppure abbia adoperato o messo in circolazione marche contraffatte o falsificate o marche già usate, sarà punito secondo le prescrizioni dell'art. 90 della legge sulle tasse di bollo e di registro.

All'art. 234 sono aggiunti i seguenti alinea :

L'*Ufficio centrale* potrà fare grazia dell'ammende previste dalla presente legge e soprassedere ai procedimenti giudiziari, se è provato che i colpevoli si sono sottomessi alla legge.

Non potrà tuttavia fare grazia delle ammende applicate per il delitto di non apposizione delle marche sulle *carte-quietanza* se non ai padroni che se ne saranno resi colpevoli tutt'al più due volte e solamente se questi ultimi dimostreranno di essersi messi al corrente con la apposizione delle marche.

Legge per la modificazione e l'aggiunta di alcune disposizioni agli art. 2, 116, 133, 141, 144, 148 e 157 della legge sull'organizzazione dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie, promulgata con Decreto Reale n. 4206 del 31 Maggio 1913.

L'art. 2, alinea II, è modificato come segue:

I manovali e gli operai non artigiani o senza preparazione professionale, appartenenti alle fabbriche, alle miniere, alle cave, alle industrie forestali e ad ogni altra impresa industriale, non parteciperanno che alla corporazione.

L'art. 116 è modificato come segue:

Gli assicurati che abbiano versato il loro contributo per almeno due settimane, hanno diritto ai sussidi in denaro accordati dalla Cassa d'assicurazione contro la malattia; ed hanno diritto alle spese funerarie gli assicurati che abbiano versato il loro contributo per almeno 52 settimane.

Alla fine dell'art. 133 è introdotta la seguente aggiunta:

I fondi delle vecchie Corporazioni saranno impiegati, sotto il controllo dell'*Ufficio centrale*, a coprire i debiti delle stesse; soltanto la somma eccedente potrà essere destinata, sotto il controllo dell'*Ufficio centrale*, a sopperire alle occorrenze della locale nuova corporazione, della quale fanno parte i membri della vecchia, oppure per il pagamento dei sussidi eventualmente accordati agli stessi membri ai termini degli statuti della corporazione messa in liquidazione.

Le somme depositate alla Cassa dei depositi e prestiti, alle diverse banche od a qualsiasi altro istituto, intestate alle vecchie corporazioni od alle Casse di mutuo soccorso delle medesime non potranno essere toccate senza una speciale autorizzazione dell'*Ufficio centrale*.

Alla fine dell'art. 138 è aggiunto il seguente alinea:

Il Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale* avrà il diritto di dichiarare lo scioglimento delle società libere di mutuo soccorso di cui non abbia approvato gli statuti.

La liquidazione di queste società sarà fatta dall'*Ufficio centrale* che ne destinerà i fondi disponibili anzitutto alla soddisfazione degli impegni assunti dalla società ed alle spese di liquidazione, ed in secondo luogo all'attuazione degli altri impegni previsti dagli statuti.

L'*Ufficio centrale* potrà assumere per queste liquidazioni il personale speciale che riterrà necessario.

Queste disposizioni potranno, occorendo, essere completate e determinate da un regolamento di amministrazione pubblica.

L'art. 141 è sostituito dall'articolo seguente :

Tutte le persone occupate nelle imprese e nelle aziende industriali sopra enumerate come: manovali, operai, capi-squadra, sorveglianti, mastri d'arte, mastri-scandagliatori, capi-officina, come anche tutti coloro che hanno impieghi analoghi, qualunque sia il loro nome, hanno diritto, in caso di ferita prodotta da infortunio determinato dal lavoro o in occasione del lavoro, di ricevere da parte della Associazione Padronale, a partire dal momento dell'infortunio fino alla consolidazione della ferita, cure mediche e apparecchi accessori come stampelle, fasciature, ecc., come pure i sussidi in denaro enumerati alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 117 della presente legge, ed in seguito hanno diritto ad una rendita per tutta la durata dell'invalidità.

In caso di morte in seguito ad infortunio sul lavoro od in occasione del lavoro, gli aventi diritto della vittima riceveranno le pensioni previste dalla presente legge.

Tutti questi pagamenti potranno essere fatti per mezzo delle corporazioni; in questo caso l'Associazione Padronale dovrà restituire alla Cassa di malattia le somme pagate per suo conto.

L'art. 144 è modificato nel modo seguente :

La rendita e le pensioni saranno calcolati in base al tasso del salario realmente ricevuto dalla vittima durante l'ultimo anno precedente l'infortunio.

Il salario annuale è calcolato ordinariamente moltiplicando per 300 il salario medio giornaliero ricevuto dalla vittima.

Tuttavia nelle imprese in cui il sistema abituale di esercizio importi un numero di giorni lavorativi superiore a 300, sarà preso a base del calcolo il numero di quei giorni lavorativi anzichè il numero di 300 giorni sopra indicato.

Qualora la vittima non sia stata occupata nell'impresa durante un intero anno prima dell'infortunio, il salario annuale si calcola nel modo seguente :

Si moltiplica il numero dei giorni di lavoro effettuati dalla vittima nell'impresa per il suo salario medio di una intera giornata di lavoro; a questo risultato si aggiunge il prodotto dato dalla differenza tra il numero dei giorni di lavoro effettivamente fatti ed il numero abituale di giorni lavorativi nella stessa impresa, moltiplicata per il salario che ricevono gli assicurati della stessa categoria nella stessa impresa o nelle imprese vicine dello stesso genere.

Se, tuttavia, non esistono imprese dello stesso genere, il che renderebbe impossibile questo sistema di calcolo, il salario annuale sarà ottenuto moltiplicando il numero abituale dei giorni lavorativi nell'impresa, per il salario medio dell'assicurato durante le giornate intiere di lavoro, in cui egli è stato occupato nell'impresa.

Se il numero abituale dei giorni lavorativi in una impresa è inferiore a 300, si aggiunge alla somma calcolata in conformità dell'alinea IV, per la differenza tra questo numero di giorni e 300, il salario medio locale dei lavoratori maggiorenni senza preparazione professionale.

Se l'operaio è impiegato ad ora, l'ammontare del salario medio per la intera giornata di lavoro non può essere superiore al salario medio dell'operaio della stessa categoria che sia impiegato a giornata.

I salari superiori ad 8 *lei* giornalieri od a 2400 *lei* annuali, saranno computati, nel calcolo delle rendite e delle pensioni, solo fino alla concorrenza di questa somma.

Se il salario della vittima è inferiore al salario abituale dei locali lavoratori maggiorenni senza preparazione professionale, le rendite e le pensioni saranno calcolate in base al tasso di quest'ultimo salario.

Alla fine dell'art. 148 è aggiunto l'alinea seguente :

Nessuno ha diritto nè può domandare ad un padrone, che sia membro dell'Associazione Padronale, indennità ed interessi per danni morali o materiali causati da infortuni avvenuti durante il lavoro presso questo stesso padrone alle persone indicate all'art. 141 della presente legge.

Per questo genere di infortuni non sono assegnate che le rendite e le pensioni versate dall'Associazione Padronale nei limiti previsti dalla presente legge.

L'ultimo alinea dell'art. 157 è modificato come segue:

Queste ammende saranno capitalizzate ed impiegate dal Consiglio d'amministrazione dell'*Ufficio centrale* a beneficio dei discendenti minorenni degli assicurati deceduti in seguito ad infortunio provocato dal lavoro od in occasione del lavoro.
